

Prodotto EPPI



BNL PIANOPENSIONE

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI
TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
(iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5090)

NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI
(depositata presso la COVIP il 09/05/2014)

La presente Nota informativa si compone delle seguenti sezioni:

- Scheda sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Informazioni sull'andamento della gestione
- Glossario
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

La presente Nota informativa è redatta da BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. secondo lo schema predisposto dalla COVIP ma non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima.

BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.



BNL PIANOPENSIONE

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE

SCHEMA SINTETICA

(Dati aggiornati al 31/12/2013)

La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di "BNL PIANOPENSIONE - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione" rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa alla sottoscrizione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di effettuare la sottoscrizione, prendi dunque visione dell'intera Nota informativa, del Regolamento e delle Condizioni contrattuali.

A. Presentazione di BNL PIANOPENSIONE

A.1 Elementi di identificazione

BNL PIANOPENSIONE - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (di seguito "*BNL PIANOPENSIONE*") è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

BNL PIANOPENSIONE è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 5090 ed è istituito da BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (di seguito "Cardif Vita S.p.A." o "Compagnia" o "Società"), società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

A.2 Destinatari

BNL PIANOPENSIONE è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su base individuale.

A.3 Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

BNL PIANOPENSIONE è un Piano Individuale Pensionistico (di seguito PIP), attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita, operante in regime di contribuzione definita (l'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti). Le risorse delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita istituite da Cardif Vita S.p.A. costituiscono patrimonio separato ed autonomo all'interno della Compagnia.

B. La partecipazione alla forma pensionistica complementare

La sottoscrizione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'iscritto (di seguito anche detto "Contraente" e coincidente con il soggetto assicurato) di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

B.1 Documentazione a disposizione dell'iscritto

La Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni contrattuali di *BNL PIANOPENSIONE* sono resi disponibili gratuitamente in apposita sezione del sito internet della Compagnia e presso i soggetti incaricati del collocamento. Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle Anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all'iscritto.

Può essere richiesta alla Società la spedizione dei suddetti documenti.

N.B.: Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del piano pensionistico ed il rapporto tra la Compagnia e l'iscritto sono contenute nel Regolamento e nelle Condizioni contrattuali, dei quali ti raccomandiamo pertanto la lettura.

C. Sedi e Recapiti utili

Sito internet: www.bnpparibascardif.it

Indirizzo e-mail: previdenza@cardif.com

Casella postale numero 421 Cordusio Milano Centro

Numero verde (da rete fissa): 800 900 900

Numero da cellulari e dall'estero: 06/87 40 87 40

Fax: 02/30 32 98 62

Sede legale e Direzione Generale di Cardif Vita S.p.A.: Via Tolmezzo, 15 - 20132 – Milano

D. Tavole di sintesi delle principali caratteristiche del PIP

D.1 Contribuzione

I contributi sono definiti in cifra fissa. All'atto della sottoscrizione il Contraente ha la facoltà di richiedere l'indicizzazione dell'importo della rata di premio all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi. Tale indicizzazione può essere attivata o disattivata anche nel corso della durata del contratto con effetto all'anniversario di polizza successivo alla richiesta purché questa arrivi in Società al più tardi entro il 20 del mese precedente l'anniversario di polizza.

La misura e la periodicità di contribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) sono scelte liberamente dal Contraente al momento della sottoscrizione o in corso di contratto e possono essere successivamente variate.

Nel corso della fase di accumulo sono consentiti versamenti aggiuntivi.

I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro. Coloro che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR ad una quota dello stesso (vedi sezione "Caratteristiche della forma pensionistica complementare").

D.2 Proposte di investimento

Denominazione	VALORPREVI
Tipologia	Gestione separata
Finalità della gestione	Conservare il capitale investito e realizzare un rendimento positivo nel medio lungo periodo
Orizzonte temporale	medio/lungo
Grado di rischio	Basso
Garanzia	Sì

Denominazione	ValorPlus
Tipologia	Fondo interno assicurativo
Finalità della gestione	Lo scopo del Fondo è quello di ottenere l'incremento nel tempo delle somme che vi confluiscono, in virtù di una gestione collettiva che consente maggiore diversificazione del portafoglio e grazie ad una gestione professionale degli investimenti in strumenti finanziari opportunamente selezionati
Orizzonte temporale	medio/lungo
Grado di rischio	Alto
Garanzia	No

La Compagnia si riserva di rendere disponibili ulteriori Fondi le cui caratteristiche saranno comunicate al Contraente ai sensi della normativa di riferimento.

Puoi optare per il seguente Profilo di investimento:

Denominazione	Profilo Garantito
Finalità della gestione	Rivalutazione del capitale nel lungo periodo rispondendo alle esigenze di chi intende salvaguardare i contributi versati e/o trasferiti attraverso l'investimento in una combinazione di Gestione separata e di un Fondo interno, senza rinunciare, per una percentuale ridotta, alle opportunità di rendimento derivanti da alternative di investimento più performanti.
Composizione	Nel Profilo Garantito i contributi versati dal Contraente, al netto dei costi, e/o l'importo trasferito sono allocati tra la Gestione separata VALORPREVI ed il Fondo interno ValorPlus. Le percentuali di allocazione sono variabili e definite nelle Tabelle A e B di cui al punto C.3 costruite al fine di ottenere la prestazione garantita, in base al tempo mancante al compimento del 65° anno di età ¹ del Contraente. Per informazioni di dettaglio circa la ripartizione dei contributi e/o l'importo trasferito vedi la tabella al punto C.3 della Nota informativa – Caratteristiche di <i>BNL PIANOPENSIONE</i> .
Orizzonte temporale	medio/lungo
Grado di rischio	Basso
Ribilanciamento	Non previsto.
Garanzia	Sì al 65° anno di età ¹ del Contraente. La garanzia non è prestata nel caso in cui la data di accesso alle prestazioni o di richiesta di Riscatto e/o Anticipazione siano precedenti al 65° compleanno del Contraente.

In alternativa al Profilo Garantito, hai la facoltà di allocare i tuoi contributi e/o l'importo trasferito da altra forma pensionistica secondo un Profilo Libero scegliendo liberamente la percentuale da destinare alla Gestione separata VALORPREVI ed al Fondo ValorPlus purché con un massimo pari al 75% e un minimo pari al 30% investito nella Gestione separata. In questo caso, trascorso un anno, per un massimo di una volta all'anno, hai anche facoltà di modificare le percentuali di allocazione relativamente ai contributi successivi e di ribilanciare la Posizione individuale maturata tra Gestione separata e Fondo ValorPlus.

Hai la facoltà di trasferire totalmente la posizione maturata da un Profilo all'altro, trascorso un anno, per un massimo di una volta all'anno. Tale richiesta comporta la variazione della strategia di investimento secondo il nuovo Profilo scelto.

In caso di passaggio da Profilo Garantito a Profilo Libero consolidi la garanzia sull'ammontare della posizione destinata alla Gestione separata (eventualmente riproporzionata in caso di riscatti parziali e/o anticipazioni).

In caso di passaggio da Profilo Libero a Profilo Garantito hai la possibilità di consolidare la Posizione individuale alla data del passaggio (eventualmente riproporzionata in caso di riscatti parziali e/o anticipazioni).

D.3 Rendimenti storici

Poiché la Gestione separata VALORPREVI ed il Fondo interno ValorPlus appena descritti sono di nuova istituzione non è possibile fornire alcun dato storico.

¹ Per età si deve sempre intendere l'età assicurativa pari al numero di anni compiuti alla data di calcolo, eventualmente aumentato di uno nel caso siano trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno

D.4 Prestazioni assicurative accessorie nella fase di accumulo

Tipologia di prestazione	Adesione	Caratteristiche della prestazione
Premorienza	Obbligatoria	<p>Ai Beneficiari caso morte designati spetta, in caso di decesso nella fase di accumulo purché l'età del Contraente alla data del decesso sia inferiore a 65 anni, oltre alla liquidazione della Posizione individuale maturata, relativamente a ciascun Profilo di investimento prescelto, un importo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il Profilo Garantito, l'eventuale differenza tra la somma dei contributi versati e/o l'importo trasferito da altra forma (eventualmente riproporzionati in caso di avvenuti riscatti parziali e/o Anticipazioni) e la Posizione individuale maturata; - per il Profilo Libero, un Bonus pari al 10% dei contributi versati e/o l'importo trasferito da altra forma fino all'ultimo prelievo costi (eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali e/o Anticipazioni).
Invalità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo	Obbligatoria	<p>Al Contraente che non abbia compiuto il 65° anno di età spetta, in caso di Riscatto richiesto contestualmente alla denuncia di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo avvenuta nella fase di accumulo, oltre alla liquidazione della Posizione individuale maturata relativamente a ciascun Profilo di investimento prescelto, un importo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il Profilo Garantito, l'eventuale differenza tra la somma dei contributi versati e/o l'importo trasferito da altra forma (eventualmente riproporzionati in caso di avvenuti riscatti parziali e/o Anticipazioni) e la Posizione individuale maturata; - per il Profilo Libero, un Bonus pari al 10% dei contributi versati e/o l'importo trasferito da altra forma fino all'ultimo prelievo costi (eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali e/o Anticipazioni).

In ogni caso la differenza tra la prestazione assicurata prevista per le garanzie sopra definite e la Posizione individuale maturata non potrà essere maggiore di 75.000,00 euro.

D.5 Costi nella fase di accumulo

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico del Contraente	Caricamento iniziale, definito in misura percentuale, pari all'1,50% su ciascun contributo versato
Indirettamente a carico del Contraente ⁽¹⁾	1,47% del patrimonio del Fondo interno ValorPlus, su base annua, considerato nel valore della quota ad ogni valorizzazione.
	Commissione di gestione annuale pari all'1,37%, prelevata in occasione della rivalutazione, dal rendimento della Gestione separata VALORPREVI

Spese da sostenere per l'esercizio di prerogative individuali:	
Anticipazione	Non previste
Trasferimento verso altra forma pensionistica complementare	100 euro ad eccezione del caso in cui il trasferimento avvenga verso altra forma pensionistica della Compagnia
Riscatto	Non previste
Riallocazione della Posizione individuale	Pari a 25 euro, salvo il caso di switch automatico
Riallocazione del flusso contributivo	Non previste

⁽¹⁾ oltre alle spese indicate, sul patrimonio della Gestione separata e del Fondo interno, possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse di Contraenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse ed il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può, inoltre, gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione ed allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.

N.B. Per maggiori informazioni v. sezione '**Caratteristiche della forma pensionistica complementare**'.

D.6 Indicatore sintetico dei costi

Indicatore sintetico dei costi	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Gestione separata VALORPREVI	3,46%	1,93%	1,53%	1,35%
Fondo interno ValorPlus	3,55%	2,02%	1,62%	1,38%
Profilo Garantito	3,49%	1,95%	1,55%	1,30%

N.B. L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della Posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento ad un Contraente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 Euro ed ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% (v. sezione "**Caratteristiche della forma pensionistica complementare**").

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, l'indicatore sintetico ha una valenza meramente orientativa.

BNL PIANOPENSIONE

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE

Caratteristiche della forma pensionistica complementare

A. Informazioni generali

A.1 Perché una pensione complementare

Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai, oggi, l'opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l'età media della popolazione aumenta ed il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una "pensione complementare", puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari **agevolazioni fiscali** sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo "**Il regime fiscale**").

A.2 Lo scopo di BNL PIANOPENSIONE

BNL PIANOPENSIONE ha lo scopo di consentirti di percepire una pensione complementare ("rendita") che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. Tale fine è perseguito raccogliendo le somme versate (contributi e/o l'importo trasferito da altra forma) e gestendo le risorse nel tuo esclusivo interesse.

A.3 Come si costruisce la pensione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua **Posizione individuale** (cioè il tuo capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti.

Durante tutta la cosiddetta "**fase di accumulo**", cioè il periodo che intercorre da quando viene effettuato il primo versamento a quando andrai in pensione, la "Posizione individuale" rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo. Al momento del pensionamento, la Posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella cosiddetta "fase di erogazione", cioè per tutto il resto della tua vita.

La Posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo "**In quali casi puoi disporre della Posizione individuale prima del pensionamento**").

Le modalità di costituzione della Posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**.

A.4 Il Responsabile

La struttura organizzativa di *BNL PIANOPENSIONE* prevede la nomina di un Responsabile, che è una figura appositamente preposta a verificare che la gestione del piano sia svolta nell'interesse esclusivo degli iscritti. Il Responsabile è dotato di requisiti professionali qualificati ed è tenuto ad operare in condizioni di indipendenza rispetto alla Compagnia.

I requisiti e le competenze del Responsabile sono contenute nell'apposito **allegato al Regolamento**. Per informazioni aggiornate circa l'attuale Responsabile consulta la sezione "**Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare**".

B. Quanto e come si versa

Il finanziamento di *BNL PIANOPENSIONE* avviene mediante il versamento di contributi che stabilisci liberamente.

Se sei un lavoratore dipendente, la contribuzione a *BNL PIANOPENSIONE* può avvenire anche mediante il conferimento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Se al 28 aprile 1993 eri già iscritto a una forma di previdenza obbligatoria e non intendi versare l'intero flusso annuo di TFR, puoi decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il tuo rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente.

Al finanziamento di *BNL PIANOPENSIONE* possono contribuire anche i datori di lavoro che assumano specificamente tale impegno nei confronti dei dipendenti.

Le caratteristiche della contribuzione sono indicate nella Scheda sintetica nel paragrafo **“Contribuzione”**.

B.1 Il TFR

Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della tua retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di Rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$).

Se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma versato direttamente a *BNL PIANOPENSIONE*. La Rivalutazione del TFR versato a *BNL PIANOPENSIONE*, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.

Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile, non potrai pertanto cambiare idea.

È importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (vedi paragrafo **“In quali casi puoi disporre della Posizione individuale prima del pensionamento”**).

B.2 I contributi

BNL PIANOPENSIONE ti consente di scegliere liberamente sia la misura del contributo, sia la periodicità con la quale effettuare i versamenti. Le scelte da te effettuate possono essere successivamente variate. Nell'esercizio di tale scelta è però importante che tu abbia ben chiaro che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento ed a controllare nel tempo l'andamento del tuo piano previdenziale, per apportare – se ne valuterai la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto.

Nell'adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il **“Progetto esemplificativo”**, che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un'idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (vedi paragrafo **“Altre informazioni”**).

ATTENZIONE: *Gli strumenti che la Compagnia utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. La Compagnia non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola Posizione individuale.*

*È quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati, anche per il tramite del datore di lavoro, siano stati effettivamente accreditati sulla tua Posizione individuale ed a segnalare con tempestività eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel paragrafo **“Comunicazioni agli iscritti”**.*

Se sei un lavoratore dipendente che aderisce su base individuale, verifica nel contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che regola il tuo rapporto di lavoro se ed eventualmente a quali condizioni la sottoscrizione ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.

Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella **Parte III del Regolamento**.

C. L'investimento ed i rischi connessi

C.1 Dove si investe

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, e/o l'importo trasferito da altra forma sono investiti in una Gestione separata e in un Fondo interno che sulla base della politica di investimento producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

C.2 Attenzione ai rischi

L'investimento dei contributi e/o l'importo trasferito da altra forma è soggetto a rischi finanziari. Il termine "rischio" esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende ad essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

Devi essere consapevole che il rischio connesso all'investimento dei contributi e/o l'importo trasferito da altra forma, alto o basso che sia, è totalmente a tuo carico. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, **l'ammontare della tua pensione complementare non è predefinito.**

BNL PIANOPENSIONE ti propone una garanzia sui contributi versati e/o l'importo trasferito da altra forma nel Profilo Garantito e nella Gestione separata con le caratteristiche che trovi descritte più avanti.

C.3 Le proposte di investimento

Aderendo a *BNL PIANOPENSIONE* puoi scegliere di destinare i tuoi contributi e/o l'importo trasferito da altra forma secondo uno dei seguenti profili:

Profilo Garantito

Nel seguente Profilo la Compagnia, sulla base di percentuali dipendenti dagli anni mancanti al compimento dei tuoi 65 anni, investe i contributi al netto dei costi e/o l'importo trasferito da altra forma nella Gestione separata VALORPREVI e nel Fondo interno ValorPlus.

Profilo Libero

Nel seguente Profilo hai la facoltà di allocare i tuoi contributi e/o l'importo trasferito da altra forma scegliendo liberamente la percentuale da destinare alla Gestione separata VALORPREVI e nel Fondo interno ValorPlus purché con un massimo pari al 75% e un minimo pari al 30% investito nella Gestione separata.

Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per il Fondo interno ValorPlus, un "benchmark". Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio. La composizione è fornita dettagliatamente nella sezione relativa al fondo. Con riferimento alla Gestione separata VALORPREVI non è previsto alcun benchmark in quanto si prefigge uno stile di gestione che mira alla conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo. L'obiettivo è di ottenere almeno un rendimento lordo analogo al tasso di rendimento medio dei titoli di Stato.

VALORPREVI

Finalità della gestione: obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli Contraenti ai risultati finanziari della Gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli Contraenti, l'equilibrio e la stabilità della Gestione separata.

Garanzia: somma dei contributi netti versati e/o l'importo trasferito da altra forma

Orizzonte temporale: medio/lungo periodo

Grado di rischio: basso

Politica di investimento:

Politica di gestione: I criteri che guidano l'asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l'efficienza in termini di rischio-rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la Gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management.

Strumenti finanziari: le risorse di VALORPREVI possono essere investite nelle attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, dei relativi regolamenti attuativi, e nel rispetto della normativa previdenziale applicabile ai "Piani Individuali Pensionistici assicurativi". La gestione può investire fino al 100% in titoli obbligazionari. L'investimento sul mercato azionario è concentrato prevalentemente nell'area Euro e considera emittenti appartenenti a paesi membri dell'OCSE. Complessivamente, il peso del comparto azionario non può essere superiore al 10%. L'investimento in titoli

obbligazionari o azioni può avvenire direttamente o attraverso l'acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR armonizzati, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione. L'investimento in titoli del mercato monetario, ovvero altri titoli di debito con vita non superiore a sei mesi, ivi compresi i depositi bancari a breve, è ammesso nel limite massimo complessivo del 20%. Gli investimenti alternativi (private equity, hedge funds, venture capital) sono ammessi nei limiti del 5%. L'esposizione sul comparto immobiliare, realizzata anche attraverso l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari o attraverso quote di OICR immobiliari, non deve superare il limite massimo del 15%. L'impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione; è ammesso con finalità di copertura o per assicurare maggiore liquidità dell'investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l'assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti. Le modalità e i limiti sono quelli fissati dalla normativa di attuazione dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalla normativa previdenziale.

Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti appartenenti all'OCSE governativi e Corporate con un Rating prevalentemente Investment Grade. È prevista la possibilità che gli emittenti abbiano un Rating Below Investment Grade, in conseguenza di un declassamento avvenuto successivamente al momento dell'acquisto dell'attività. Il peso dei titoli obbligazionari corporate non può superare il 60% del totale degli attivi di VALORPREVI.

Aree geografiche di investimento: gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici, hanno come area geografica di riferimento prevalente l'Area Euro.

Benchmark: non è previsto alcun benchmark in quanto si prefigge uno stile di gestione che mira alla conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo. L'obiettivo è di ottenere almeno un rendimento lordo analogo al tasso di rendimento medio dei titoli di stato.

FONDO INTERNO VALORPLUS

Finalità della gestione: Lo scopo del Fondo è quello di ottenere l'incremento nel tempo delle somme che vi confluiscono, in virtù di una gestione collettiva che consente maggiore diversificazione del portafoglio e grazie ad una gestione professionale degli investimenti in strumenti finanziari opportunamente selezionati.

Orizzonte temporale: medio/lungo periodo

Grado di rischio: alto

Politica di investimento:

Politica di gestione: Il Fondo attua una politica di investimento rivolta prevalentemente a strumenti finanziari e fondi di investimento mobiliari di natura azionaria o legati ai mercati azionari.

La selezione degli strumenti finanziari si basa sull'analisi dell'andamento dei mercati finanziari e su analisi economico-finanziarie volte ad individuare le migliori opportunità di investimento.

La diversificazione valutaria del Fondo prevede un'esposizione potenziale a tutte le principali valute.

La diversificazione settoriale del Fondo contempla la possibilità di effettuare investimenti in tutti i settori merceologici disponibili nei mercati di riferimento. La gestione delle risorse non tiene conto di aspetti etici, ambientali o sociali.

In merito alla possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, il loro impiego verrà limitato al solo scopo di ridurre i rischi assunti dal Fondo senza alterarne il profilo di rischio. Lo stile di gestione è attivo: è prevista la possibilità di discostarsi dal benchmark anche in misura significativa, al fine di cogliere eventuali opportunità di mercato e perseguire combinazioni rischio / rendimento efficienti. Il grado di scostamento dal benchmark verrà misurato con la Tracking Error Volatility (TEV).

Nella scelta degli investimenti si valuterà il contributo marginale alla volatilità complessiva del patrimonio del Fondo e alla TEV.

Strumenti finanziari: Gli investimenti ammissibili nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti coerentemente con la normativa di settore vigente, sulla base di criteri di scelta volti ad assicurare una adeguata redditività, nel rispetto del profilo di rischio assegnato. Le risorse destinate al Fondo possono essere investite nelle seguenti tipologie di attività:

- titoli azionari, strumenti finanziari quali titoli di Stato, titoli obbligazionari (o altri titoli simili che prevedano a scadenza il rimborso del valore nominale), strumenti derivati ed altri titoli strutturati;
- strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi quali depositi bancari in conto corrente, certificati di deposito, operazioni di pronti contro termine (con obbligo di riacquisto e deposito titoli presso una banca).

L'investimento è prevalentemente azionario. L'investimento nelle tipologie di attività previste può avvenire direttamente o investendo in quote ed azioni emesse da OICR (Fondi comuni di investimento e / o SICAV, diversi dai fondi riservati e speculativi), nonché ETF. In merito alla possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, il loro impiego verrà limitato al solo scopo di ridurre i rischi assunti dal Fondo senza alterarne il profilo di rischio.

Lo stile di gestione è attivo: è prevista la possibilità di discostarsi dal benchmark anche in misura significativa, al fine di cogliere eventuali opportunità di mercato e perseguire combinazioni rischio / rendimento efficienti. Il grado di scostamento dal benchmark verrà misurato con la Tracking Error Volatility (TEV).

Categorie di emittenti e settori industriali: La diversificazione settoriale del Fondo contempla la possibilità di effettuare investimenti in tutti i settori merceologici disponibili nei mercati di riferimento

Aree geografiche di investimento: I limiti di investimento sono:

- Massima esposizione Area USA : 50%
- Massima esposizione Paesi Emergenti: 20%
- Massima esposizione Area Euro: 100%

Benchmark: 40% Eurostoxx 50, 35% Russell 1000 Growth, 15% MSCI Emerging Markets , 10% EONIA.

PROFILO GARANTITO

Finalità della gestione: rivalutazione del capitale nel lungo periodo rispondendo alle esigenze di chi intende salvaguardare i contributi versati e/o trasferiti attraverso l'investimento in una combinazione di Gestione separata e del Fondo interno, senza rinunciare, per una percentuale ridotta, alle opportunità di rendimento derivanti da alternative di investimento più performanti.

Orizzonte temporale: medio/lungo

Grado di rischio: Basso

Composizione: i contributi versati dal Contraente, al netto dei costi, e/o l'importo trasferito da altra forma sono allocati tra la Gestione separata VALORPREVI ed il Fondo interno ValorPlus

Le percentuali di allocazione sono variabili e definite dalle Condizioni contrattuali al fine di ottenere la prestazione garantita, in base al tempo mancante al compimento del 65° anno di età¹ del Contraente. Secondo tale meccanismo, al compimento del 65° anno di età¹ viene garantito al Contraente almeno il 100% dei contributi lordi versati e/o l'importo trasferito da altra forma, fatto salvo il maggior rendimento dei sottostanti. **La garanzia non è prestata nel caso in cui la data di accesso alle prestazioni o di richiesta di Riscatto e/o Anticipazione siano precedenti al 65° compleanno del Contraente.**

A titolo esemplificativo, qualora gli anni mancanti al raggiungimento del 65° anno di età¹ al momento della sottoscrizione siano inferiori o uguali a 40 per informazioni di dettaglio circa la ripartizione dei contributi e/o l'importo trasferito da altra forma si veda la Tabella A.

La prima colonna a sinistra della tabella A riporta il numero di anni che separano l'età¹ del Contraente, al momento del versamento del premio, dal raggiungimento del 65° anno di età¹. La seconda e la terza colonna riportano la percentuale di premio investita, rispettivamente, nella Gestione separata e nel Fondo interno.

Le percentuali di ripartizione per ciascun premio sono quelle indicate nella riga corrispondente alla differenza tra 65 e l'età¹ del Contraente. Es: età¹ 45, riga corrispondente a 20 anni mancanti al 65° anno: investimento in Gestione separata 75,38% e nel Fondo interno 24,62%.

TABELLA A

Anni interi mancanti al compimento dell'età ¹ di fine accumulo	% in Gestione separata	% nel Fondo interno
Oltre 24	70,00%	30,00%
24	71,02%	28,98%
23	72,08%	27,92%
22	73,17%	26,83%
21	74,26%	25,74%
20	75,38%	24,62%
19	76,51%	23,49%
18	77,66%	22,34%
17	78,82%	21,18%
16	80,00%	20,00%
15	81,20%	18,80%
14	82,42%	17,58%
13	83,66%	16,34%
12	84,91%	15,09%
11	86,19%	13,81%
10	87,48%	12,52%
9	88,79%	11,21%
8	90,12%	9,88%
7	91,47%	8,53%
6	92,85%	7,15%
5	94,24%	5,76%
4	95,65%	4,35%
3	97,09%	2,91%
2	98,54%	1,46%
1	100,00%	0,00%
0	100,00%	0,00%

La Compagnia, allo scopo di preservare l'obiettivo del Profilo Garantito, si riserva la possibilità di modificare, limitatamente ai versamenti successivi, le percentuali di allocazione tra la Gestione separata ed il Fondo interno. In ogni caso, il Contraente potrà rifiutare tale modifica rientrando automaticamente nel Profilo Libero.

Modalità di ribilanciamento: non previsto

Benchmark: non è previsto alcun benchmark in quanto il Profilo si prefigge uno stile di gestione che mira alla conservazione dei contributi versati e/o l'importo trasferito da altra forma.

AVVERTENZA: Per informazioni sull'andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la sezione "Informazioni sull'andamento della gestione".

C.4 La tua scelta di investimento

L'impiego dei contributi versati e/o l'importo trasferito da altra forma avviene sulla base della tua scelta di investimento tra le opzioni che *BNL PIANOPENSIONE* ti propone (v. paragrafo 'Le proposte di investimento'):

- Profilo Garantito
- Profilo Libero

Se scegli di investire nel Profilo Libero, devi però porre particolare attenzione alle scelte che andrai a fare di tua iniziativa ed avere ben presente che il grado di rischio/rendimento dell'investimento che sceglierai dipenderà dalle percentuali che di volta in volta investirai nella Gestione e nel Fondo interno. Nella scelta di investimento tieni anche conto dei differenti livelli di costo relativi alle opzioni offerte.

a. Come stabilire il tuo profilo di rischio

Prima di effettuare la tua scelta di investimento è importante stabilire il livello di rischio che sei disposto a sostenere considerando, oltre alla tua personale propensione, anche altri fattori quali:

- l'orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento;
- la tua ricchezza individuale;
- i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.

b. Le conseguenze sui rendimenti attesi

Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere. Ti ricordiamo che, in via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.

Considera inoltre che le opzioni di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani.

c. Come modificare la scelta nel tempo

Nel corso del rapporto di partecipazione, purché sia trascorso un anno dalla data di decorrenza, qualora tu abbia optato per il Profilo Libero, puoi modificare la scelta di investimento espressa al momento della sottoscrizione ("riallocazione"). Ti invitiamo, anzi, a valutare con attenzione tale possibilità laddove si verificano variazioni nelle situazioni indicate al punto a). La riallocazione può riguardare sia la Posizione individuale maturata, sia i flussi contributivi futuri.

Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.

Nel decidere circa la riallocazione della Posizione individuale maturata, è importante che tu tenga conto dell'orizzonte temporale consigliato.

Qualora invece all'atto della sottoscrizione tu abbia scelto il Profilo Garantito, non ti è concessa la facoltà di modificare la tua allocazione. Per disporre liberamente dell'allocazione è necessario trasferire la posizione dal Profilo Garantito a quello libero.

Nel caso in cui tu abbia scelto il Profilo Garantito, al compimento del 65° anno di età¹ o al più tardi al 40esimo anno di permanenza nel PIP la Compagnia effettuerà uno *switch* automatico gratuito della parte della Posizione individuale maturata investita nel Fondo interno verso la Gestione separata al fine di consolidare la garanzia.

D. Le prestazioni pensionistiche (pensione complementare e liquidazione della Posizione individuale)

D.1 Prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a quando lo riterrai opportuno a condizione che tu possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita.

In casi particolari ti è inoltre consentito di anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni.

I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella **Parte III del Regolamento**.

D.2 Cosa determina l'importo della tua prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti da *BNL PIANOPENSIONE* è importante che tu abbia presente fin d'ora che l'importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto:

- a. più alti sono i versamenti che farai;
- b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione (al pensionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);
- d. più bassi sono i costi di partecipazione;
- e. più elevati sono i rendimenti della Gestione e del Fondo.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni a versare, dall'attenzione che porrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme che potresti sottoscrivere, dalle scelte che farai su come investire i tuoi contributi tra le diverse possibilità che ti sono proposte, dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.

Considera inoltre che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà la tua età, più elevato sarà l'importo della pensione.

D.3 La pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata una **pensione complementare** ("rendita"), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base alla Posizione individuale che avrai accumulato (per la parte per la quale non richiederai la prestazione in capitale) e alla tua età a quel momento. La **"trasformazione" della Posizione individuale maturata in una rendita** avviene applicando dei "coefficienti di conversione" che trovi indicati nelle Condizioni contrattuali. Tali coefficienti tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età. In sintesi, quanto maggiori saranno la Posizione individuale accumulata e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della tua pensione.

Per l'erogazione della pensione, *BNL PIANOPENSIONE* ti consente di scegliere tra:

- una rendita vitalizia immediata rivalutabile (ti viene corrisposta finché rimani in vita);
- una rendita vitalizia immediata totalmente o parzialmente reversibile rivalutabile (in caso di decesso la rendita viene corrisposta, per la quota da te scelta, alla persona che avrai designato);
- una rendita certa immediata e successivamente vitalizia (ti viene corrisposta finché rimani in vita ma in caso di decesso nel periodo di pagamento certo, di 5 o 10 anni, la rendita viene corrisposta alla persona che avrai designato);

Ricorda che in mancanza di diversa opzione la pensione ti verrà erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile.

La tabella che segue riporta le principali caratteristiche delle prestazioni di rendita vitalizia immediata rivalutabile.

Tavola demografica	A62I differenziata per anno di nascita
Tasso tecnico	1,50%
Rivalutazione	In funzione del rendimento della Gestione separata VALORPREVI

La Compagnia potrà modificare le condizioni sopra riportate nel corso del contratto prima che abbia inizio l'erogazione della rendita.

La Compagnia ti informerà preventivamente e per iscritto, descrivendoti le conseguenze economiche della modifica sulla prestazione assicurata e inviandoti i nuovi coefficienti di conversione. In ogni caso, le modifiche delle basi demografiche potranno avvenire solo al verificarsi di condizioni determinate, previste dalla normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione, e comunque non avranno effetto nei tuoi confronti nei tre anni antecedenti al pensionamento.

N.B.: Ricorda che al momento del pensionamento, se lo ritieni conveniente, puoi trasferirti ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte.

Per maggiori informazioni sulle tavole demografiche adottate, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita consulta le **Condizioni contrattuali**.

D.4 La prestazione in forma di capitale

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo massimo pari al 50% della Posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 28 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una Posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.

Le condizioni e i limiti per l'accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella **Parte III del Regolamento**.

D.5 Cosa succede in caso di decesso

In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto la data di pensionamento, la Posizione individuale che avrai accumulato in *BNL PIANOPENSIONE* sarà devoluta ai beneficiari caso morte che ci avrai indicato. In mancanza, la tua posizione verrà devoluta a finalità sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di decesso dopo la data di pensionamento non verrà più erogata alcuna rendita. Tuttavia, *BNL PIANOPENSIONE* ti offre la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ad una persona da te designata, optando per una rendita "reversibile".

E. Le prestazioni nella fase di accumulo

E.1 Prestazioni assicurative accessorie

La sottoscrizione di *BNL PIANOPENSIONE* ti consente di beneficiare, durante tutta la fase di accumulo fino al compimento del 65° anno di età, di due prestazioni assicurative accessorie:

- Temporanea per il caso di morte (capitale che verrà erogato alle persone da te designate solo in caso di decesso);
- Invalidità totale e permanente (capitale che ti verrà erogato, a seguito di richiesta di Riscatto totale, in caso di invalidità totale e permanente con un minimo di 2/3).

In caso di decesso o invalidità totale e permanente con un minimo di 2/3, avvenuti prima del pensionamento, la Compagnia provvederà alla liquidazione della Posizione individuale maturata aumentata, secondo quanto previsto dall'Art. 15 delle Condizioni contrattuali, relativamente al Profilo di investimento prescelto, di un importo pari a:

- per il Profilo Garantito, l'eventuale differenza tra la somma dei contributi versati e/o l'importo trasferito da altra forma (eventualmente riproporzionati in caso di avvenuti riscatti parziali e/o Anticipazioni) e la Posizione individuale maturata;
- per il Profilo Libero, un Bonus pari al 10% dei contributi versati e/o l'importo trasferito da altra forma fino all'ultimo prelievo costi (eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali e/o Anticipazioni).

La sottoscrizione di entrambe le coperture assicurative accessorie è obbligatoria e si attiva automaticamente al momento della sottoscrizione di *BNL PIANOPENSIONE*.

Ulteriori informazioni sulle relative caratteristiche e condizioni generali sono riportate nelle **Condizioni contrattuali** che ti vengono consegnate unitamente al Regolamento.

F. In quali casi puoi disporre della Posizione individuale prima del pensionamento

Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La fase di accumulo si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la fase di erogazione (cioè il pagamento della pensione). In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.

F.1 Le Anticipazioni

Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in *BNL PIANOPENSIONE* richiedendo una Anticipazione della tua Posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali esigenze. Se

hai optato per il Profilo Garantito tale Anticipazione sarà dedotta proporzionalmente tra le componenti investite in Gestione separata e nel Fondo interno.

Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di Anticipazione riduce la tua Posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.

In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di Anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi ad integrazione della Posizione individuale.

Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle Anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel **Documento sulle Anticipazioni**.

Alcune forme di Anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.

F.2 Il Riscatto della posizione maturata

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. Se hai optato per il Profilo Garantito l'importo del Riscatto parziale sarà dedotto proporzionalmente tra le componenti investite in Gestione separata e Fondo interno.

Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il **Riscatto totale** della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te e la Compagnia in relazione a **BNL PIANOPENSIONE**. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti della Compagnia.

Le condizioni per poter riscattare la Posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**.

Alcune forme di Riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.

F.3 Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento

In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto il pensionamento, la Posizione individuale accumulata in **BNL PIANOPENSIONE** sarà riscattabile dagli eredi o dalle diverse persone che saranno state indicate come descritto nel precedente paragrafo E1.

G. Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

Puoi **trasferire** liberamente la tua Posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di sottoscrizione. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di modifiche particolarmente peggiorative delle condizioni economiche e particolarmente significative del Regolamento di **BNL PIANOPENSIONE**.

È importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.

Le condizioni per il trasferimento della Posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**.

Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni dalla sottoscrizione sono specificate nella **Parte VI del Regolamento**.

H. I costi connessi alla partecipazione

H.1 I costi nella fase di accumulo

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l'attività di amministrazione, l'attività di gestione del patrimonio ecc. Alcuni di questi costi ti vengono imputati direttamente (ad esempio il caricamento iniziale), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito nel Fondo interno e dal rendimento della Gestione separata. La presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i **costi influiscono sulla crescita della tua Posizione individuale**.

Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi di **BNL PIANOPENSIONE** con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.

Trovi indicati tutti i costi nella tabella "**Costi nella fase di accumulo**" della Scheda sintetica.

H.2 L'indicatore sintetico dei costi

Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un "Indicatore sintetico dei costi".

L'indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un Contraente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 Euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da *BNL PIANOPENSIONE* (v. Tabella "Costi nella fase di accumulo" della Scheda sintetica). Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo, e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell'indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L'indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un'idea del "peso" che i costi praticati da *BNL PIANOPENSIONE* hanno ogni anno sulla Posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto il rendimento dell'investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate - ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste - l'indicatore ha una valenza meramente orientativa.

I risultati delle stime sono riportati nella Tabella "Indicatore sintetico dei costi" della Scheda sintetica.

Nel valutarne le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della Posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un valore dell'indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell'1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confrontare diverse proposte dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie, ...).

H.3 I costi nella fase di erogazione

Nella fase di erogazione della rendita vitalizia, la Compagnia trattiene un importo per le spese sostenute per il servizio di erogazione pari a 1,25% della rendita stessa. Tale percentuale è applicata sull'importo della rata di rendita e l'importo è trattenuto dalla rata medesima, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.

Nella fase di erogazione della rendita vitalizia, al fine della rivalutazione annuale della rendita stessa, viene attribuito un rendimento pari a:

- il 90% del tasso di rendimento annuo conseguito attraverso la Gestione VALORPREVI se tale tasso risulta superiore a 10%;
- la differenza tra il tasso di rendimento della Gestione VALORPREVI e l'1% in tutti gli altri casi.

Per maggiori informazioni relativi alla erogazione delle rendite si rinvia al **Documento sull'erogazione delle rendite**.

I. Il regime fiscale

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a *BNL PIANOPENSIONE* godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

I.1 I contributi

I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 Euro. Nel calcolo del limite non devi considerare il flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.

Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate.

In presenza di particolari condizioni, puoi dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 se hai iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 2007.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali

forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 Euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 Euro (plafond teorico di cinque anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 Euro annui.

I.2 I rendimenti

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell'11%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei documenti di *BNL PIANOPENSIONE* sono quindi già al netto di questo onere.

I.3 Le prestazioni

Le prestazioni erogate da *BNL PIANOPENSIONE* sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione e godono di un regime fiscale agevolato. In particolare le prestazioni generate dal 1° gennaio 2007 sono soggette ad imposta a titolo definitivo e, in taluni casi, con aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione alla forma complementare.

Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il **Documento sul regime fiscale**.

J. Altre informazioni

J.1 Per effettuare la sottoscrizione

Per effettuare la sottoscrizione è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il "Modulo di Proposta".

In seguito alla sottoscrizione, la Compagnia ti invierà una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l'altro, la data di decorrenza della tua partecipazione.

Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto hai la possibilità di recedere dal rapporto dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata alla Compagnia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Società ti rimborserà un importo pari alla somma tra:

- la parte di contributo versata destinata alla Gestione separata
- il controvalore delle quote del Fondo interno al primo mercoledì che segue il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta aumentato dell'importo dei costi di caricamento trattenuti sulla quota di contributo destinata al Fondo.

La valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio del Fondo interno ValorPlus è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato in tale fondo dà pertanto diritto all'assegnazione di un numero di quote o frazioni di quote, al momento della valorizzazione settimanale dell'operazione.

Il valore del patrimonio del Fondo interno ValorPlus e della relativa quota è determinato con periodicità settimanale, con riferimento all'ultimo giorno di borsa aperta.

Il valore della quota del Fondo interno è reso disponibile sul sito internet www.bnpparibascardif.it e sul quotidiano MF.

Con riferimento alla Gestione separata VALORPREVI, la Compagnia determina la misura di rivalutazione delle somme affluite nel suddetto fondo al 31/12 di ciascun anno. A tal fine, il tasso di rendimento da adottare è quello calcolato al 30/09, oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di rivalutazione, per la rivalutazione in corso d'anno in caso di esercizio di prerogative individuali (richiesta di pensionamento, trasferimento, Anticipazioni, Riscatto, ...).

La misura di rivalutazione annua è pari alla differenza, solo se positiva, tra il rendimento annuo VALORPREVI e la commissione annuale di gestione indicate nella tabella dei costi in Scheda sintetica.

La rivalutazione operata in funzione del rendimento riconosciuto si consolida annualmente e resta acquisita nel contratto.

Per ulteriori informazioni si rinvia al "**Regolamento**" ed alle "**Condizioni contrattuali**".

J.2 Comunicazioni agli iscritti

Entro il 31 marzo di ciascun anno (salvo diverse disposizioni normative), riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento su *BNL PIANOPENSIONE* e sulla tua posizione personale.

Ti invitiamo a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l'evoluzione del tuo piano previdenziale.

La Compagnia si impegna, inoltre, a informarti circa ogni modifica relativa a *BNL PIANOPENSIONE* che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle tue scelte di partecipazione e si impegna a comunicarti qualsiasi modifica complessivamente peggiorativa delle condizioni economiche, ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del PIP.

Potrai inoltre verificare i versamenti effettuati e l'andamento della tua Posizione individuale nel sito internet www.bnpparibascardif.it alla sezione "Area Clienti/Previdenza" accedendo con la password fornita in sede di sottoscrizione di *BNL PIANOPENSIONE*.

J.3 Il Progetto esemplificativo

Il "Progetto esemplificativo" è uno strumento che ti fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della Posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento.

Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti potranno essere diversi da quelli che troverai indicati. Il Progetto ti è però utile per avere un'idea immediata del piano pensionistico che stai realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.

Il Progetto è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla COVIP, a partire dalla data dalla stessa indicata.

Puoi costruire tu stesso il tuo "Progetto esemplificativo" personalizzato accedendo al sito internet www.bnpparibascardif.it (sezione "Area Clienti/Previdenza") e seguendo le apposite istruzioni.

Ti invitiamo quindi ad utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per l'assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a *BNL PIANOPENSIONE*.

J.4 Reclami

Eventuali reclami riguardanti la partecipazione a BNL PIANOPENSIONE devono essere inviati per iscritto a BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., Ufficio Reclami Casella postale numero 421 Cordusio Milano Centro - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com.

Il reclamo deve contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Società, dell'Intermediario di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documentazione utile e necessaria a valutare la condotta o il servizio oggetto di lamentela.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo stesso, potrà rivolgere un esposto scritto mediante servizio postale a **COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione**, Via in Arcione, 71 – 00187 – ROMA oppure tramite fax al n. 06/69506.306 o attraverso casella di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.covip.it.

Il sito internet www.bnpparibascardif.it è a disposizione per eventuali consultazioni.

BNL PIANOPENSIONE

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE

Informazioni sull'andamento della gestione

(aggiornate al 31 dicembre 2013)

VALORPREVI

Data avvio attività: lancio del prodotto *BNL PIANOPENSIONE*

Valore del Patrimonio Netto: -

La gestione è effettuata da Cardif Vita S.p.A.

LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI

L'obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli aderenti ai risultati finanziari della Gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli aderenti, l'equilibrio e la stabilità della Gestione separata.

I criteri che guidano l'asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l'efficienza in termini di rischio-rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la Gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management.

La gestione può investire fino al 100% in titoli obbligazionari di emittenti:

– *Governativi e assimilati*

E' ammesso l'investimento in titoli emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'OCSE, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'OCSE.

– *Corporate*

L'investimento in titoli di emittenti corporate verrà effettuato prevalentemente su titoli di Rating Investment Grade; gli emittenti devono appartenere a un paese membro dell'OCSE. È prevista la possibilità di detenere obbligazioni con Rating Below Investment Grade, in conseguenza di un declassamento del Rating dell'emittente intervenuto successivamente al momento dell'acquisto, se ciò non pregiudica gli interessi degli aderenti e gli obiettivi della Gestione separata.

Il peso dei titoli obbligazionari corporate non può superare il 60% del totale degli attivi di VALORPREVI.

L'investimento sul mercato azionario è concentrato prevalentemente nell'area Euro e considera emittenti appartenenti a paesi membri dell'OCSE. L'esposizione azionaria riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici. Complessivamente, il peso del fondo azionario non può essere superiore al 10%.

L'investimento in titoli obbligazionari o azioni può avvenire direttamente o attraverso l'acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR armonizzati, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.

Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici, hanno come area geografica di riferimento prevalente l'area Euro.

E' ammesso l'investimento in strumenti di mercato monetario, quali depositi bancari a vista e time deposit con durata inferiore e superiore a 15 giorni, fondi di liquidità prevalentemente area euro.

Gli investimenti alternativi (private equity, hedge funds, venture capital) e l'investimento immobiliare sono ammessi nei limiti regolamentari. L'esposizione sul fondo immobiliare può avvenire attraverso l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari o attraverso quote di OICR immobiliari.

Nell'ottica dell'efficienza gestionale, è possibile investire fino al 20% del patrimonio della Gestione separata in OICR od obbligazioni gestiti o, rispettivamente, emessi da società appartenenti al Gruppo.

L'impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione; è ammesso con finalità di copertura o per assicurare maggiore liquidità dell'investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l'assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti. Le modalità e i limiti sono quelli fissati dalla

normativa di attuazione dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalla normativa previdenziale.

Di seguito è indicato il valore del Turnover. Tale indicatore è calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell'anno ed il patrimonio medio gestito. Il Turnover vuole rappresentare, in modo sintetico, l'attività di gestione effettuata sulla gestione in termini di movimentazione dei sottostanti ed esprime, quindi, la quota del portafoglio della gestione che nel periodo di riferimento è stata sostituita con altri Titoli o forme di investimento.

Altre informazioni rilevanti*	
Duration media	n.d.
Tasso di rotazione del Portafoglio (Turnover)**	n.d.
Esposizione valutaria	n.d.

*in considerazione della nuova costituzione della Gestione separata collegata al presente contratto non è possibile fornire alcun dato storico.

**La modalità di calcolo dell'indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP con la Circolare Prot. 648 del 17 febbraio 2012.

Il Regolamento della gestione VALORPREVI è riportato nelle **Condizioni contrattuali**.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

Poiché la Gestione separata VALORPREVI è di nuova costituzione, alla data di redazione della presente Nota informativa non è possibile fornire alcun dato storico.

Fondo interno ValorPlus

Data avvio attività: lancio del prodotto *BNL PIANOPENSIONE*

Valore del Patrimonio Netto: -

La gestione è effettuata da Cardif Vita S.p.A.

LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI

Lo scopo del Fondo è quello di ottenere l'incremento nel tempo delle somme che vi confluiscono, in virtù di una gestione collettiva che consente maggiore diversificazione del portafoglio e grazie ad una gestione professionale degli investimenti in strumenti finanziari opportunamente selezionati. L'investimento è prevalentemente azionario.

Il Parametro oggettivo di riferimento (benchmark) per il Fondo è espresso in euro ed è composto dai seguenti indici, nelle proporzioni indicate: 40% Eurostoxx 50, 35% Russell 1000 Growth, 15% MSCI Emerging Markets, 10% EONIA.

Lo stile di gestione è attivo: è prevista la possibilità di discostarsi dal benchmark anche in misura significativa, al fine di cogliere eventuali opportunità di mercato e perseguire combinazioni rischio / rendimento efficienti. Il grado di scostamento dal benchmark verrà misurato con la Tracking Error Volatility (TEV).

Nella scelta degli investimenti si valuterà il contributo marginale alla volatilità complessiva del patrimonio del Fondo e alla TEV.

La gestione dei rischi si basa sull'analisi dell'esposizione ai singoli fattori di rischio e sull'analisi della volatilità degli strumenti finanziari in portafoglio.

Di seguito è indicato il valore del Turnover. Tale indicatore è calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell'anno ed il patrimonio medio gestito. Il Turnover vuole rappresentare, in modo sintetico, l'attività di gestione effettuata sulla gestione in termini di movimentazione dei sottostanti ed esprime, quindi, la quota del portafoglio della gestione che nel periodo di riferimento è stata sostituita con altri Titoli o forme di investimento.

Altre informazioni rilevanti*	
Duration media	n.d.
Tasso di rotazione del Portafoglio (Turnover)**	n.d.
Esposizione valutaria	n.d.

*in considerazione della nuova costituzione del Fondo collegato al presente contratto non è possibile fornire alcun dato storico.

**La modalità di calcolo dell'indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP con la Circolare Prot. 648 del 17 febbraio 2012.

Il Regolamento del Fondo interno ValorPlus è riportato nelle **Condizioni contrattuali**.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

Poiché il Fondo interno ValorPlus è di nuova costituzione, alla data di redazione della presente Nota informativa non è possibile fornire alcun dato storico.

PROFILO GARANTITO

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

Poiché i sottostanti del Profilo Garantito sono di nuova istituzione, alla data di redazione della presente Nota informativa non è possibile fornire alcun dato storico.

BNL PIANOPENSIONE

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE

Glossario dei termini tecnici utilizzati

Anticipazione: erogazione di una parte della Posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento per soddisfare specifiche esigenze dell'iscritto.

Asset Liability Management (ALM): legame tra il passivo e l'attivo del bilancio di una compagnia di assicurazione atto a gestire il rischio di tasso di interesse e ad assicurare la massima redditività e stabilità nei guadagni

Below Investment Grade: Basso merito creditizio di un titolo. Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di Rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.

Duration: è espressa in anni e indica la durata finanziaria residua media dei titoli contenuti in un determinato portafoglio, o del titolo considerato.

ETF: Exchange-Traded Fund ("fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi, le cui quote sono negoziate in Borsa in tempo reale come semplici azioni, attraverso una banca o un qualsiasi Intermediario autorizzato.

Fondo interno: Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Gestione separata: fondo istituito dalla Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia.

Intermediario: soggetto che, in ragione di accordi distributivi sottoscritti con la compagnia di assicurazione colloca il prodotto previdenziale per conto di quest'ultima

Investment grade: Merito creditizio almeno pari a BBB secondo scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di Rating.

OCSE: è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico cui aderiscono i Paesi industrializzati ed i principali Paesi in via di sviluppo; per un elenco aggiornato degli Stati aderenti all'Organizzazione è possibile consultare il sito www.oecd.org

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (fondi Comuni di investimento; SICAV)

Parametro di riferimento (benchmark): parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Posizione individuale maturata: capitale accumulato nel piano individuale di previdenza.

Prestazione assicurativa accessoria: copertura di puro rischio legata obbligatoriamente al contratto (premorienza ed invalidità totale e permanente).

Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il Rating sono Moody's e Standard & Poor's. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il Rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il Rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili.

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto al sopravvenire di determinate condizioni, richiedendo la liquidazione della Posizione individuale risultante al momento della richiesta.

SICAV: Società di Investimento a Capitale Variabile

TFR: Trattamento di Fine Rapporto

Tracking error volatility (TEV) misura la volatilità della differenza tra il rendimento del fondo e il rendimento del benchmark.

Turnover di portafoglio: rappresenta in modo sintetico, l'attività di gestione effettuata su ciascun Comparto in termini di movimentazione dei sottostanti ed esprime, quindi, la quota del portafoglio di ciascun Comparto che nel periodo di riferimento è stata sostituita con altri Titoli o forme di investimento. E' calcolato come rapporto tra il valore minimo degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell'anno e il patrimonio netto.

BNL PIANOPENSIONE

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE

Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

(aggiornate all'1 gennaio 2014)

1. La Compagnia di assicurazione

BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di BNP PARIBAS Cardif, è una compagnia di assicurazione che opera nel settore delle assicurazioni sulla vita e danni, è autorizzata all'esercizio a partire dal 1996 con Provvedimento ISVAP del 19/11/1996 ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n. 1. 00126 e svolge le attività di cui ai rami I, III, IV, V e VI di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, e l'attività della relativa riassicurazione e i rami 1 e 2 all'art. 2, comma 3 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

La sede legale e gli uffici amministrativi sono in via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano.

La durata della BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Il Capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 130.397.400, detenuto al 100% da BNP PARIBAS CARDIF.

Il consiglio di amministrazione di BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., in carica per gli esercizi 2013-2014-2015 è così costituito:

- Fumagalli Isabella (Amministratore Delegato) Nata a Milano (Italia) il 14/09/1968
- Ricci Robert Pierre Marie (Consigliere) Nato a Salon de Provence (Francia) il 29/04/1945
- La Roche Jean Bertrand Marie (Consigliere) Nato a Marsiglia (Francia) il 01/09/1962
- Filotto Umberto (Consigliere) Nato a Milano (Italia) il 22/09/1959
- Nobile Filippo Maria (Consigliere) Nato ad Agrigento (Italia) il 08/06/1954
- Pellicano Maurizio (Consigliere) Nato a Roma (Italia) il 05/11/1948

Il collegio sindacale, in carica per gli esercizi 2013-2014-2015 è così costituito:

- De Pace Giorgio Francesco Maria (Presidente) Nato a Soverato il 02/04/1958
- Danovi Alessandro (Sindaco effettivo) Nato a Milano 21/05/1966
- Amico Michele (Sindaco effettivo) Nato a Caltanissetta l'08/11/1961
- Robicci Elena (Sindaco supplente) Nata a Ixelles il 09/11/1969
- Paleologo Oriundi Patrizia (Sindaco supplente) Nata a Milano il 24/01/1957

2. Il Responsabile del PIP

Il responsabile di *BNL PIANOPENSIONE*, ai sensi del D.lgs. 5 Dicembre 2005, n.252 e in carica fino al 09/04/2016, è il Dott. Mario Ziantoni nato a Tivoli (Roma) il 22/10/1975.

3. Il Gestore delle risorse

La gestione delle risorse che confluiranno nella Gestione separata VALORPREVI e nel Fondo Interno ValorPlus è effettuata da Cardiff Vita S.p.A..

4. La revisione contabile

La revisione contabile della Gestione separata VALORPREVI e del Fondo Interno ValorPlus è affidata alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. Via Monte Rosa, 91 - 20149 – Milano.

5. La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene esclusivamente tramite gli sportelli della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale in Via Veneto, 119 – Roma.

Allegato alla Nota informativa di BNL PIANOPENSIONE – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

1. Regime fiscale delle forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (in breve PIP)

I PIP sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% del risultato netto maturato che si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi di imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

2. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dal Contraente a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57 euro. Se il Contraente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Nel limite annuo di 5.164,57 euro rientrano anche i versamenti effettuati a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – i versamenti che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti nella propria dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il TFR eventualmente conferito al PIP non è deducibile dal reddito complessivo annuo del Contraente.

Le somme versate per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.164,57 euro). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite annuo di 5.164,57 euro in misura pari alla differenza positiva fra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, in misura non eccedente i 2.582,29 euro in ciascun anno.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Le prestazioni pensionistiche comunque erogate (rendita o capitale) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo e fino al trentacinquesimo.

Detta aliquota è applicata all'importo delle prestazioni al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta durante la fase di accumulo.

I rendimenti relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata alla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. Tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

In caso di trasferimento da altra forma di pensionistica complementare, l'eventuale quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime di tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in capitale ma con l'applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

4. Anticipazioni e riscatti

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.

Tuttavia vi sono alcune eccezioni in relazioni alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari allo 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Esse sono:

- le anticipazioni richieste dal Contraente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra i 12 e i 48 mesi o dal ricorso del datore di lavoro a procedura di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 48 mesi;
- riscatto della posizione operato dai beneficiari designati a causa della morte del Contraente.

5. Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Allegato alla Nota informativa di BNL PIANOPENSIONE – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

SEZIONE I - NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata (di seguito, Anticipazione) dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Piano individuale Pensionistico di tipo assicurativo (di seguito PIP), così come previsto dal Regolamento del PIP.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

2.1. L'Anticipazione può essere concessa dal PIP esclusivamente nei seguenti casi:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
- d) per ulteriori esigenze indicate dal Contraente.

2.2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione del Contraente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

2.3. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dal Contraente in qualsiasi momento.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:

- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
- 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.

3.2 L'ammontare della posizione individuata viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.

3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dal Contraente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dal Contraente con versamenti annuali, previa compilazione ed invio alla Compagnia di un apposito modulo.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dal Contraente, compilando l'apposito modulo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata alla Compagnia e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.

4.2 La Compagnia provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 60 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dal Contraente.

4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Compagnia invia al Contraente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

4.4 La documentazione prodotta dal Contraente in originale sarà restituita dalla Compagnia successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

4.5 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore dei Contraenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II - CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

5.1 L'Anticipazione è concessa al Contraente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione

potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).

- 5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal Contraente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza al Contraente beneficiario della prestazione.
- 5.3 L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico del Contraente.
- 5.4 L'Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.
- 5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
 - o certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
 - o fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Compagnia ritenga opportuno corrispondere al Contraente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.
- 5.6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude al Contraente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per il Contraente o per i figli

- 6.1 L'Anticipazione è concessa al Contraente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
- 6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte del Contraente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:
 - o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.
- 6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:
 - o acquisto da terzi e
 - o acquisto in cooperativa e
 - o costruzione in proprio.

La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:

In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo).

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall'erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori. In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

- 6.4 Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata, il Contraente dovrà informare la Compagnia fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dal Contraente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.
- 6.5 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge del Contraente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e il Contraente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

6.6 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione.

7.1 L'Anticipazione è riconosciuta al Contraente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione del Contraente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturati dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte del Contraente i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);
- b) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- c) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative); e/o
- d) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del Contraente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela. In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97

per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione (vedi facsimile allegato al modulo di richiesta anticipazione). In tal caso la Compagnia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dal Contraente attraverso l'esibizione dei documenti, tra i quali:

- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del Contraente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
- copia della ricevuta di pagamento dell'ICI, se dovuta;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi;
- comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri.

7.6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta che dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni.

Articolo 8. Ulteriori esigenze del Contraente

8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa al Contraente per ulteriori sue esigenze.

8.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dal Contraente alla Compagnia non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Articolo 9. Dichiarazione di responsabilità

9.1 La società che ha istituito il PIP si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

CONDIZIONI CONTRATTUALI – Codice Prodotto EPPI

Art. 1 Oggetto del contratto

“BNL PIANOPENSIONE Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione” (in breve “BNL PIANOPENSIONE”) è la denominazione commerciale, adottata ai fini del collocamento del prodotto, della forma pensionistica individuale attuata mediante il presente contratto di assicurazione sulla vita, costituito ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 252 del 5/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Decreto”).

BNL PIANOPENSIONE è un contratto di assicurazione sulla vita attraverso il quale Cardif Vita S.p.A. (di seguito “la Compagnia”) si impegna a corrispondere al Contraente (che coincide con il soggetto assicurato ed è l’Aderente), a partire dalla Data di pensionamento riconosciuta dal sistema pensionistico obbligatorio, una prestazione pensionistica complementare sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile (di seguito “Prestazione”).

BNL PIANOPENSIONE è caratterizzato da due fasi:

- Periodo di accumulo che intercorre tra la stipula del contratto e il momento in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica complementare (di seguito “Data di accesso alla Prestazione”) durante la quale viene composta, tramite il versamento dei premi, la posizione individuale.
- Periodo di erogazione durante il quale la Prestazione viene corrisposta dalla Compagnia.

BNL PIANOPENSIONE prevede inoltre delle coperture accessorie di protezione per il caso di morte e per l’invalidità totale e permanente con un grado minimo di 2/3 avvenute durante la fase di accumulo della posizione individuale. Le prestazioni accessorie, descritte in dettaglio all’Art. 15, costituiscono il pacchetto di protezione, sono obbligatorie e da considerarsi a completamento della prestazione principale.

La posizione individuale durante la fase di accumulo è direttamente correlata, secondo il Profilo prescelto dal Contraente, in parte all’andamento della Gestione separata VALORPREVI ed in parte all’andamento della quotazione del Fondo Interno ValorPlus (di seguito “Fondo”) descritto all’Art. 10 o di altri fondi successivamente resi disponibili.

La parte destinata alla Gestione separata VALORPREVI fruisce di una rivalutazione sulla base del rendimento annuo della Gestione stessa.

Il contratto prevede la corresponsione di premi, definiti dal Contraente nell’importo e nella periodicità, stabiliti in un piano di versamenti indicato nel modulo che contiene la proposta di assicurazione (di seguito “Proposta”). Nel corso del periodo di accumulo, il Contraente ha il diritto di variare la periodicità del piano dei versamenti, di sospendere e riprendere successivamente il pagamento dei premi, di modificarne l’importo e di variare il Profilo di investimento.

Ciascun premio periodico viene corrisposto mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente.

Art. 2 Conclusione, decorrenza, durata e cessazione del contratto

Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del primo premio in conto corrente o di versamento dell’assegno o di versamento della prima quota di TFR da parte del datore di lavoro.

Gli effetti del contratto decorrono dal primo mercoledì che segue i 4 giorni lavorativi successivi al giorno in cui viene addebitato il primo premio in conto corrente del Contraente o in cui avviene il versamento della prima quota di TFR da parte del datore di lavoro.

La durata del contratto è pari al numero di anni interi compresi tra la data di decorrenza degli effetti del contratto e la data di pensionamento di seguito definita.

Per “Data di pensionamento” si intende la data a partire dalla quale il Contraente matura i requisiti per la riscossione della pensione secondo la normativa regolante il sistema previdenziale obbligatorio di riferimento, a condizione che possa far valere almeno cinque anni di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Il Contraente è **tenuto a comunicare per iscritto** alla Compagnia la Data di pensionamento entro tre mesi dalla maturazione dei requisiti. La Compagnia non è tenuta ad alcun pagamento di arretrati

qualora la data di ricezione della richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica sia successiva alla Data di pensionamento.

Il Contraente può decidere di proseguire volontariamente la contribuzione purché possa far valere almeno un anno di contribuzione, oltre la Data di pensionamento ed ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni, rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Il presente contratto si estingue a seguito della richiesta di riscatto totale da parte del Contraente, secondo quanto previsto dal successivo Art. 14 o a seguito del decesso del Contraente, purché successivo alla data di decorrenza degli effetti contrattuali e fatta salva, nel periodo di erogazione, l'esercizio dell'opzione di reversibilità.

Le coperture accessorie hanno termine al compimento del 65° anno di età¹ da parte del Contraente e in caso di riscatto totale della polizza.

Art. 3 Revoca della Proposta e diritto di Recesso dal contratto

Revoca della Proposta

La Proposta può essere revocata *fino al momento della conclusione del contratto*.

La revoca della Proposta *deve essere comunicata per iscritto* dal Contraente alla Compagnia.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso *entro 30 giorni dalla conclusione del contratto*.

L'esercizio del diritto di recesso implica la risoluzione del presente contratto.

La volontà di recedere dal contratto *deve essere comunicata alla Compagnia per iscritto* entro il termine di cui sopra ed avrà efficacia dal momento in cui essa perviene alla Compagnia.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:

- la parte del premio versata destinata alla Gestione separata e
- il controvalore delle quote del Fondo al primo mercoledì che segue il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta aumentato dell'importo dei costi di caricamento trattenuti sulla quota di premio destinata al Fondo.

Art. 4 Premi e versamenti aggiuntivi

Il Contraente, al momento della sottoscrizione del contratto, definisce un piano di versamenti indicando importo e periodicità (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) dei premi che corrisponderà mediante addebito automatico sul proprio conto corrente bancario, come da autorizzazione permanente di addebito sottoscritta dal Contraente stesso. In caso di estinzione del conto corrente, il Contraente potrà proseguire il rapporto assicurativo e corrispondere i premi mediante bonifico bancario o altre diverse modalità di pagamento da concordarsi con la Compagnia. All'atto della sottoscrizione il Contraente ha la facoltà di richiedere l'indicizzazione dell'importo della rata di premio all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi². Tale indicizzazione può essere attivata o disattivata anche nel corso della durata del contratto con effetto all'anniversario di polizza successivo alla richiesta purché questa arrivi in Società al più tardi entro il 20 del mese precedente l'anniversario di polizza.

Il Contraente ha comunque facoltà, in qualsiasi momento, di variare il piano dei versamenti sia nell'importo sia

¹ Per età si deve sempre intendere l'età assicurativa pari al numero di anni compiuti alla data di calcolo, eventualmente aumentato di uno nel caso siano trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno

² Fonte ISTAT

nella periodicità dei premi in esso previsti, come pure di sospendere i versamenti ed eventualmente riprenderli in seguito, senza necessità di versare gli arretrati e senza alcun pregiudizio per la posizione individuale maturata.

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta ed in qualsiasi momento della durata contrattuale, ha inoltre la facoltà di versare premi aggiuntivi, mediante addebito su conto corrente o versamento di assegno bancario o circolare.

Art. 5 Profili di investimento

Il Contraente all'atto della sottoscrizione indica il Profilo di investimento prescelto tra:

- Profilo Garantito in cui l'allocazione del premio (e/o dell'importo trasferito da altra forma pensionistica) tra la Gestione separata ed il Fondo è determinata dalla Compagnia secondo modalità tali da garantire, al raggiungimento del 65° anno di età del Contraente, la restituzione della somma dei contributi lordi complessivamente versati e/o trasferiti da altra forma previdenziale, fatto salvo il maggiore rendimento.
- Profilo Libero in cui il Contraente indica a sua scelta la ripartizione del premio (e/o dell'importo trasferito da altra forma pensionistica) tra la Gestione separata ed il Fondo, con un massimo del 75% e un minimo del 30% investito in Gestione separata. Il Contraente che ha optato per il Profilo Libero ha la facoltà, trascorso un anno dalla decorrenza e per un massimo di una volta all'anno, di modificare sia l'allocazione della posizione individuale sia la ripartizione dei versamenti futuri.

Nel caso in cui sia stato scelto dal Contraente il Profilo Garantito, al compimento del 65° anno di età o al raggiungimento del quarantesimo anno di durata della polizza, la Compagnia effettuerà uno switch automatico gratuito della parte della posizione individuale investita nel Fondo verso la Gestione separata, al fine di consolidare la garanzia.

Qualora gli anni mancanti al raggiungimento del 65° anno di età al momento della sottoscrizione siano inferiori o uguali a 40 per informazioni di dettaglio circa la ripartizione dei contributi, per il caso di Profilo Garantito, si veda la tabella A.

La prima colonna a sinistra della tabella A riporta il numero di anni che separano l'età del Contraente al momento del versamento del premio, al raggiungimento del 65° anno di età. La seconda e la terza colonna riportano la percentuale di premio investita, rispettivamente, nella Gestione separata e nel Fondo.

Le percentuali di ripartizione per ciascun premio sono quelle indicate nella riga corrispondente alla differenza tra 65 e l'età del Contraente. Es: età 45, riga corrispondente a 20 anni mancanti al 65° anno - investimento in Gestione separata 75,38% e nel Fondo 24,62%.

TABELLA A

Anni interi mancanti al compimento dell'età di fine accumulo	% in Gestione separata	% nel Fondo
Oltre 24	70,00%	30,00%
24	71,02%	28,98%
23	72,08%	27,92%
22	73,17%	26,83%
21	74,26%	25,74%
20	75,38%	24,62%
19	76,51%	23,49%
18	77,66%	22,34%
17	78,82%	21,18%
16	80,00%	20,00%
15	81,20%	18,80%
14	82,42%	17,58%
13	83,66%	16,34%
12	84,91%	15,09%
11	86,19%	13,81%

10	87,48%	12,52%
9	88,79%	11,21%
8	90,12%	9,88%
7	91,47%	8,53%
6	92,85%	7,15%
5	94,24%	5,76%
4	95,65%	4,35%
3	97,09%	2,91%
2	98,54%	1,46%
1	100,00%	0,00%
0	100,00%	0,00%

Qualora gli anni mancanti al raggiungimento del 65° anno di età al momento della sottoscrizione siano superiori a 40 per informazioni di dettaglio circa la ripartizione dei contributi, per il caso di Profilo Garantito, si veda la tabella B.

La prima colonna a sinistra della tabella B riporta la durata del Contratto calcolata in anni interi dalla decorrenza.

Le percentuali di ripartizione per ciascun premio sono quelle indicate nella riga corrispondente all'anno di durata di Contratto in corso al momento in cui il versamento è effettuato. Es: età 20, anni mancanti al 65° pari a 45, ripartizione del premio versato nel 25° anno di permanenza nel Contratto - investimento in Gestione separata 81,20% e nel Fondo 18,80%

TABELLA B

Anni interi dalla decorrenza	% in Gestione separata	% nel Fondo
Da 0 a 15	70,00%	30,00%
16	71,02%	28,98%
17	72,08%	27,92%
18	73,17%	26,83%
19	74,26%	25,74%
20	75,38%	24,62%
21	76,51%	23,49%
22	77,66%	22,34%
23	78,82%	21,18%
24	80,00%	20,00%
25	81,20%	18,80%
26	82,42%	17,58%
27	83,66%	16,34%
28	84,91%	15,09%
29	86,19%	13,81%
30	87,48%	12,52%
31	88,79%	11,21%
32	90,12%	9,88%
33	91,47%	8,53%
34	92,85%	7,15%
35	94,24%	5,76%
36	95,65%	4,35%

37	97,09%	2,91%
38	98,54%	1,46%
39	100,00%	0,00%
40 e oltre	100,00%	0,00%

La Compagnia, allo scopo di preservare l'obiettivo del Profilo Garantito, si riserva la possibilità di modificare, limitatamente ai versamenti successivi, le percentuali di allocazione tra la Gestione separata ed il Fondo. In ogni caso, il Contraente potrà rifiutare tale modifica rientrando automaticamente nel Profilo Libero.

La garanzia non è prestata nel caso in cui la Data di accesso alla Prestazione o di richiesta di riscatto e/o anticipazione siano precedenti al 65° compleanno del Contraente.

Art. 6 Spese contrattuali

Ciascun premio versato concorre alla formazione della posizione individuale, di cui al successivo Art. 8, al netto dei caricamenti fissati in misura percentuale pari all'1,50%.

Gli oneri a carico del Fondo consistono in una commissione annua di gestione definita in misura pari all'1,47% e calcolata dalla Società con cadenza settimanale sul valore complessivo del Fondo.

Alla Compagnia spetta, inoltre, la commissione annuale di gestione pari all'1,37% prelevata dal rendimento della Gestione separata.

Per ogni operazione di *switch* la Compagnia applicherà un costo amministrativo di 25 euro, salvo il caso di *switch* automatico.

Art. 7 Conversione in quote

Il numero di quote da ascrivere al contratto, relativamente al Fondo è determinato dividendo la percentuale del premio ad esso destinata, al netto dei caricamenti, e/o dell'importo trasferito per il valore unitario della quota del Fondo.

La conversione in quote viene effettuata sulla base della quotazione del mercoledì che segue il quarto giorno lavorativo successivo il giorno in cui è versato l'assegno o addebitato il conto corrente del Contraente o di versamento della quota di TFR o del contributo da parte del datore di lavoro.

Se tale quotazione non fosse rilevabile, in caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

Art. 8 Posizione individuale nella fase di accumulo

La posizione individuale ad una certa data è costituita dalla somma tra:

- la somma dei "premi investiti", come di seguito definiti, destinati alla Gestione separata rivalutati fino a tale data, eventualmente riproporzionati nel caso di precedenti anticipazioni e/o riscatti parziali e/o *switch*;
- il controvalore delle quote del Fondo.

L'ammontare di ciascun "premio investito" è pari all'importo di ciascun premio versato e/o trasferito da altra forma di previdenza complementare e/o trasferito mediante operazioni di *switch* e destinato alla Gestione separata al netto delle spese contrattuali di cui all'Art. 6.

Il numero delle quote relative al Fondo è quello determinato come indicato all'Art. 7.

Per gli investimenti destinati al Profilo Garantito la Compagnia garantisce che la posizione individuale al 65° anno di età del Contraente sarà almeno pari alla somma dei premi complessivamente versati e/o degli importi trasferiti da altra forma di previdenza complementare.

Art. 9 Rivalutazione

La Compagnia riconosce ai premi investiti (e/o agli importi trasferiti) nella Gestione separata una rivalutazione annuale, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate.

La rivalutazione annuale viene applicata il 31/12 di ogni anno solare, (a partire dal 31/12 successivo alla data di decorrenza) e alla data di anticipata risoluzione del contratto.

Misura della rivalutazione annuale

Viene attribuita a ciascun premio investito (e/o dell'importo trasferito) destinato alla Gestione separata la rivalutazione annua conseguita attraverso la Gestione VALORPREVI.

Il tasso di rendimento annuo da adottare a tale scopo è quello calcolato al 30/09, per la rivalutazione annuale al 31/12 oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di rivalutazione, per la rivalutazione in corso d'anno.

La misura annua di rivalutazione è pari alla differenza, solo se positiva, tra il tasso di rendimento attribuito e la commissione annuale di gestione descritta all'Art. 6.

Modalità di rivalutazione annuale dei premi investiti e/o degli importi trasferiti

In occasione di ciascuna rivalutazione annuale, relativamente ai premi investiti (e/o agli importi trasferiti) nella parte investita in Gestione separata, la posizione individuale maturata si ottiene sommando:

- la posizione individuale maturata al 31/12 dell'anno precedente (eventualmente riproporzionata in caso di anticipazioni e/o riscatti parziali e/o *switch*) incrementata della rivalutazione annua, nella misura di cui sopra, riproporzionata per il numero di giorni effettivamente trascorsi dall'inizio dell'anno solare nel caso di rivalutazione in corso d'anno;
- ciascun premio investito (eventualmente riproporzionato in caso di anticipazioni e/o riscatti parziali e/o *switch*) acquisito nell'anno solare e/o importo trasferito, incrementato della rivalutazione annua nella misura di cui sopra, riproporzionato al numero di giorni effettivamente trascorsi dalla data di ciascun versamento sino alla data di rivalutazione.

La rivalutazione comporta un incremento annuale delle prestazioni che rimane acquisito a titolo definitivo e, di conseguenza, si rivaluta a sua volta negli anni successivi.

La Compagnia si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente della rivalutazione della posizione individuale maturata in occasione dell'invio della comunicazione periodica ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 Caratteristiche della Gestione separata e del Fondo interno

Alla data di redazione delle presenti Condizioni contrattuali sono collegati al contratto i seguenti sottostanti finanziari:

- a) una specifica gestione patrimoniale denominata VALORPREVI, separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento riportato in calce alle presenti Condizioni contrattuali;
- b) un Fondo interno denominato ValorPlus separato dalle altre attività della Compagnia e disciplinato da apposito Regolamento riportato in calce alle presenti Condizioni contrattuali;

Il valore unitario delle quote del Fondo viene giornalmente pubblicato sul sito www.bnpparibascardif.it e sul quotidiano MF.

La Compagnia può decidere discrezionalmente di modificare la composizione dei sottostanti al prodotto, aggiungendo nuovi Fondi e/o Gestioni Separate o eliminando quelli esistenti, qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse del cliente. La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente le informazioni relative ai nuovi sottostanti.

E' fatta salva, in tal caso, la possibilità per il Contraente di chiedere il trasferimento, senza oneri, ad altra forma di previdenza complementare.

Art. 11 Trasferimenti

Il Contraente può trasferire in **BNL PIANOPENSIONE** una posizione previdenziale accumulata precedentemente presso un'altra forma pensionistica complementare.

Il Contraente è *tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie* alla Compagnia allo scopo di effettuare il trasferimento.

Trascorsi due anni dalla data di decorrenza del contratto, ma non nel Periodo di erogazione, il Contraente può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma di previdenza complementare contemplata dal Decreto. Il capitale oggetto del trasferimento sarà pari alla posizione individuale maturata al momento della richiesta, al netto di un costo fisso di trasferimento pari a 100 Euro, ad eccezione del caso in cui il trasferimento avvenga verso un'altra forma di previdenza complementare attivata presso la Compagnia o del caso in cui sia richiesto conseguentemente alla modifica delle basi demografiche da parte della Compagnia o, infine, del caso previsto dall'Art.10.

Il trasferimento ad altra forma pensionistica può avvenire, senza vincoli temporali nel caso in cui il Contraente vi possa accedere in relazione ad una nuova attività lavorativa e tale circostanza sia debitamente documentata.

Art. 12 Anticipazioni

Il Contraente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere *a), b), c), d)* del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dal Contraente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, in qualsiasi momento, dal Contraente.

Il valore dell'anticipazione viene indicato dal Contraente *mediante richiesta scritta indirizzata alla Compagnia* in misura percentuale del capitale medesimo. Il Contraente è *tenuto a consegnare alla Compagnia* l'intera documentazione prevista per il caso di "Riscatto e anticipazioni" nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione"

La posizione individuale e il riferimento ai premi investiti/versati sono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l'importo dell'anticipazione e la posizione individuale maturata.

Art. 13 Riscatto parziale

In caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, il Contraente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può riscattare parzialmente la propria posizione individuale in misura pari al 50% dell'intera posizione stessa. L'importo riscattato sarà dedotto proporzionalmente tra le componenti investite in Gestione separata e nel Fondo.

Il riscatto è effettuato a seguito di *richiesta scritta indirizzata alla Compagnia unitamente all'intera documentazione prevista per il caso di "Riscatto e anticipazioni" nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione"*.

La posizione individuale e il riferimento ai premi investiti/versati sono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l'importo del riscatto parziale e la posizione individuale maturata.

Art. 14 Riscatto totale e Decesso del Contraente

Il Contraente può riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. In tal caso vale quanto previsto all'Art. 2.

Al di fuori del suddetto caso, non sono previste forme di riscatto della posizione. Il riscatto non è ammesso nel Periodo di erogazione.

Il riscatto è effettuato *a seguito di richiesta scritta indirizzata alla Compagnia unitamente all'intera documentazione* prevista per il caso di "Riscatto e anticipazioni" nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione".

Nel caso di Decesso del Contraente i Beneficiari caso morte designati dal Contraente stesso hanno il diritto di riscattare l'intera posizione individuale inoltrando **richiesta scritta unitamente all'intera documentazione** prevista per il caso di "Decesso del Contraente" nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione"

Art. 15 Coperture accessorie

Sono offerte al Contraente fino al compimento del 65° anno di età le seguenti coperture assicurative obbligatorie.

Copertura per il caso di decesso

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 16, ai Beneficiari caso morte spetta, in caso di decesso del Contraente, oltre alla liquidazione della posizione individuale maturata secondo quanto previsto dall'Art.14 , un importo aggiuntivo, che non potrà comunque essere superiore a 75.000 Euro pari, in base al Profilo di investimento prescelto, a:

- per il Profilo Garantito, l'eventuale differenza tra la somma dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di avvenuti riscatti parziali e/o anticipazioni e incrementati dell'importo eventualmente trasferito) e la posizione individuale maturata;
- per il Profilo Libero, un Bonus pari al 10% dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali e/o anticipazioni e incrementati dell'importo eventualmente trasferito).

In caso di designazione di una pluralità di Beneficiari caso morte, la richiesta scritta **dovrà essere effettuata dai medesimi congiuntamente.**

Copertura per il caso di invalidità permanente

Il rischio coperto è l'invalidità permanente di grado non inferiore a due terzi, conseguente ad infortunio o malattia verificatisi dopo la data di decorrenza; eventuali stati di invalidità pregressa al momento della sottoscrizione alla polizza non saranno computati ai fini della valutazione dell'invalidità.

Il grado di Invalidità Permanente viene accertato in base alle tabelle relative all'indennizzo del danno biologico di cui all'art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 16, al Contraente spetta, solo in caso di riscatto richiesto contestualmente alla denuncia di invalidità permanente, oltre alla liquidazione della posizione individuale maturata, secondo quanto previsto dall'Art.14 un importo aggiuntivo, che non potrà comunque essere superiore a 75.000 Euro, pari, in base al Profilo di investimento prescelto, a:

- per il Profilo Garantito, l'eventuale differenza tra la somma dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di avvenuti riscatti parziali e/o anticipazioni e incrementati dell'importo eventualmente trasferito) e la posizione individuale maturata;
- per il Profilo Libero, un Bonus pari al 10% dei premi versati fino all'ultimo prelievo costi (eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali e/o anticipazioni e incrementati dell'importo eventualmente trasferito).

Le prestazioni accessorie previste dal presente contratto sono liquidabili dalla Compagnia a seguito di tempestiva **richiesta scritta avanzata dagli aventi diritto**, nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

Art. 16 Esclusioni

Le coperture accessorie sono escluse nei seguenti casi:

- a) dolo del Contraente ovvero del Beneficiario;
- b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l'insurrezione, gli atti di terrorismo, l'occupazione militare e l'invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici se e in quanto il Contraente sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
- c) sinistri conseguenti ad azioni intenzionali del Contraente quali: suicidio del Contraente entro i primi due anni dalla data di decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio; gli atti auto lesivi; la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dal Contraente; i sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
- d) sinistri conseguenti ad incidente aereo, se il Contraente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;

- f) infortuni già verificatisi o malattie già in essere alla data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
- g) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
- h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
- i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- j) infezione da H.I.V. ovvero patologie ad essa correlate.

Art. 17 Operazioni di riallocazione della posizione (o switch)

Trascorso un anno dalla data di decorrenza, il Contraente che abbia optato per il Profilo Libero ha la facoltà di effettuare operazioni di riallocazione ("switch") tra gli importi investiti nella Gestione separata e quelli investiti nel Fondo collegato al contratto. Contestualmente alla riallocazione il Contraente dispone di mantenere la ripartizione dei premi successivamente versati, come indicato alla data di sottoscrizione (o quella successivamente modificata). Il Contraente ha la facoltà di modificare quest'ultima ai sensi dell'Art. 5. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.

Qualora invece all'atto della sottoscrizione il Contraente abbia scelto il Profilo Garantito, non è concessa la facoltà di modificare l'allocazione. Qualora il Contraente passi da Profilo Garantito a Profilo Libero successivamente al passaggio è concessa la riallocazione della posizione individuale.

Il Contraente ha la facoltà di trasferire totalmente la posizione maturata da un Profilo all'altro trascorso un anno dalla data di decorrenza e per un massimo di una volta all'anno. Tale richiesta comporta la variazione della strategia di investimento secondo il nuovo Profilo scelto.

In caso di passaggio da Profilo Garantito a Profilo Libero, la Compagnia offre la garanzia di restituzione al 65° anno di età del Contraente dei premi versati e/o dell'importo trasferito da altra forma di previdenza complementare limitatamente alla parte della posizione destinata alla Gestione separata alla data del passaggio, al netto delle spese amministrative di seguito indicate ed eventualmente riproporzionato in caso di riscatti parziali e/o anticipazioni.

In caso di passaggio da Profilo Libero a Profilo Garantito, la Compagnia garantirà la restituzione al 65° anno di età del Contraente dell'ammontare della posizione individuale alla data del passaggio al netto delle spese amministrative di seguito indicate ed eventualmente riproporzionato in caso di riscatti parziali e/o anticipazioni.

La richiesta di *switch* **deve pervenire per iscritto alla Compagnia.**

Le spese amministrative di riallocazione sono fissate in misura pari a 25 Euro, ad eccezione dell'operazione automatica che è gratuita.

Successivamente a ciascuna operazione di switch, la Compagnia comunicherà al Contraente gli estremi dell'operazione effettuata.

Art. 18 Prestazione

La Prestazione consiste in una rendita vitalizia rivalutabile, da corrispondere al Contraente a partire dalla Data di accesso alla prestazione.

La rendita è pagabile in rate annuali posticipate rispetto alla Data di accesso alla prestazione e quindi la prima rata annuale viene corrisposta un anno dopo la Data di accesso alla prestazione.

Su richiesta scritta indirizzata alla Compagnia, la rendita può essere corrisposta in rate posticipate sub-annuali. La Compagnia provvede in tal caso a comunicare il nuovo importo della rendita annua, ricalcolato in base alla diversa rateazione richiesta a scelta tra, semestrale, trimestrale o mensile. La variazione della rateazione della rendita può essere richiesta sia entro la Data di accesso alla prestazione, con effetto dalla data stessa, sia durante il periodo di erogazione della rendita, con effetto dall'anniversario della Data di accesso alla prestazione successivo alla richiesta.

Art. 19 Determinazione della rendita vitalizia garantita

L'importo annuo della rendita vitalizia garantita viene determinato alla "Data di accesso alla prestazione", in relazione all'ammontare della posizione individuale maturata a tale epoca.

Per informazioni circa i criteri e le modalità di erogazione della rendita si rinvia all'apposito Allegato 1 delle presenti Condizioni contrattuali.

I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita, riportati nell'Allegato 1, possono essere modificati dalla Compagnia successivamente alla stipula del contratto, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già Contraenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Art. 20 Rivalutazione della rendita vitalizia

La Compagnia riconosce alla rendita in pagamento una rivalutazione annuale nella misura e secondo le modalità di seguito specificate.

Il tasso di rendimento retrocesso è pari a:

- 90% del tasso di rendimento annuo conseguito attraverso la Gestione VALORPREVI, di cui all'Art. 5 del relativo Regolamento, se tale tasso è almeno pari a 10%
- la differenza tra il tasso di rendimento della Gestione VALORPREVI e l'1% in tutti gli altri casi.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso di interesse precalcolato nei coefficienti di conversione, la differenza se positiva fra il tasso di rendimento retrocesso ed il suddetto tasso.

La rivalutazione annuale della rendita comporta l'aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica maturata alla data di rivalutazione.

La Compagnia si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente della rivalutazione delle prestazioni assicurate in occasione di ciascuna rivalutazione annuale.

La rivalutazione annuale viene applicata alla rendita vitalizia in pagamento ad ogni anniversario della "Data di accesso alla prestazione".

Il tasso di rendimento annuo VALORPREVI utilizzato per la rivalutazione è quello calcolato alla fine del terzo mese solare antecedente il mese di anniversario della "Data di accesso alla prestazione".

Durante il periodo di erogazione della rendita viene garantito un rendimento annuo minimo comunicato al Contraente dalla Compagnia.

La rendita rivalutata è ottenuta sommando alla rendita in vigore all'anniversario precedente il prodotto della rendita stessa per la misura di rivalutazione di cui sopra.

Art. 21 Opzioni contrattuali

La liquidazione della prestazione pensionistica può essere chiesta in forma di capitale per un importo non superiore al 50% alla posizione individuale. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% della posizione individuale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8.8.1995 n. 335, la prestazione può essere erogata interamente in forma capitale.

Il Contraente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera Prestazione.

La rendita vitalizia può essere convertita in una delle seguenti prestazioni:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.

In tali casi, l'importo della rendita d'opzione verrà determinato al momento della conversione, in relazione ai coefficienti demografico-finanziari adottati dalla Compagnia in quel momento.

L'esercizio dell'opzione deve avvenire su richiesta scritta avanzata dal Contraente almeno tre mesi prima dalla "Data di accesso alle prestazioni".

Art. 22 Pagamento delle prestazioni

Per ogni pagamento la Compagnia richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione".

Verificatosi l'evento o la risoluzione anticipata del contratto, la Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

La liquidazione della prestazione avverrà con le modalità di pagamento di volta in volta concordate tra la Compagnia e gli aventi diritto.

Art. 23 Designazione Beneficiario caso morte

Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario o i Beneficiari caso morte, a cui corrispondere la prestazione assicurativa prevista per il caso di decesso del Contraente. La designazione del Beneficiario caso morte va indicata nella Proposta di assicurazione e può essere effettuata anche in modo generico.

Per effetto della designazione, il Beneficiario caso morte acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. La designazione del Beneficiario caso morte può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenti casi:

- dagli eredi dopo la morte del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario caso morte abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
- dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca ed il Beneficiario caso morte abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario caso morte *devono essere comunicate per iscritto* alla Compagnia o disposte per testamento.

Art. 24 Prestiti

Il presente contratto assicurativo, data la sua peculiare struttura, non ammette la concessione di prestiti.

Art. 25 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente non può cedere ad altri il presente contratto così come non può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Art. 26 Lingua e legge applicabile

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 27 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

Art. 28 Foro Competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o degli aventi diritto alla Prestazione.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Compagnia, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla stessa: ogni richiesta di pagamento deve essere effettuata da parte degli aventi diritto sottoscrivendo la richiesta di liquidazione presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il contratto. La Compagnia si riserva di richiedere nuova o ulteriore documentazione, in considerazione di particolari esigenze istruttorie o per ottemperare a richieste di legge.

Data di accesso alla Prestazione

Per il pagamento della Prestazione, in forma di rendita o di capitale nei limiti consentiti, alla Data di accesso alla prestazione sono richiesti i seguenti documenti:

- richiesta di liquidazione firmata dal Contraente;
- idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza (se non esibita già in precedenza);
- fotocopia di un documento di identità del Contraente valido e non scaduto.

Riscatto e anticipazioni

Nel caso di liquidazione dovuta a riscatto (totale o parziale) o anticipazione così come previsto dalle Condizioni contrattuali, devono essere consegnati:

- richiesta di liquidazione firmata dal Contraente;
- fotocopia del documento di identità del Contraente valido e non scaduto;
- documentazione comprovante la cessazione dell'attività lavorativa ovvero documentazione comprovante la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica individuale ovvero dichiarazione, con relativa documentazione, comprovante il verificarsi di una delle ipotesi previste dalla normativa

Decesso del Contraente

Per i pagamenti conseguenti al decesso del Contraente, nei termini stabiliti dal contratto, devono essere presentati:

- richiesta di liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario (o dal rappresentante pro tempore del Beneficiario se non quest'ultimo non è una persona fisica);
- copia autenticata del testamento del Contraente o un atto notorio attestante l'assenza di quest'ultimo. Se la designazione del Beneficiario è in forma generica (ad esempio: gli eredi, i figli, ecc.), l'atto notorio dovrà contenere i nominativi dei soggetti rientranti nella categoria designata;
- fotocopia dei documenti di identità, validi e non scaduti, di ciascun Beneficiario (o del rappresentante pro tempore se l'avente diritto non è una persona fisica);
- certificato di morte del Contraente.

Invalidità del Contraente

Per i pagamenti conseguenti all'invalidità del Contraente, nei termini stabiliti dal contratto, devono essere presentati:

- richiesta di liquidazione firmata dal Contraente;
- fotocopia del documento di identità del Contraente valido e non scaduto;
- documentazione sanitaria attestante l'invalidità per riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Casi particolari

Se l'avente diritto alla prestazione è un minore o un maggiore interdetto, la richiesta di liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal tutore. Prima di procedere alla liquidazione la Compagnia dovrà ricevere il decreto di autorizzazione del giudice tutelare.

Nel caso di beneficio irrevocabile ai sensi dell'art.1921 del codice civile, la richiesta di riscatto (totale o parziale) dovrà essere sottoscritta dal Contraente e firmata per benessere dal Beneficiario.

REGOLAMENTO della Gestione Separata VALORPREVI

CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (CARDIF VITA), iscritta al n. 1.00126 dell'Albo, attua una gestione di portafoglio di investimenti, denominata VALORPREVI, che rientra nella definizione di Gestione separata.

Il 20.11.2012, il Consiglio di Amministrazione ne ha approvato il Regolamento ai sensi dell'Articolo 191, Comma 1, Lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, N.209 – Codice delle Assicurazioni Private. Il portafoglio di investimenti è costituito quale patrimonio autonomo e separato, ai sensi del provvedimento IVASS n. 2472 del 10 novembre 2006, ed in conformità al D. lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 relativa alla Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Ai sensi dell'Art. 5, comma 1 del Regolamento IVASS n.38/2011, il presente Regolamento è trasmesso all' IVASS in conformità a quanto previsto dall'Art. 5, comma 3 dello stesso Regolamento e comunicato alla COVIP ai sensi dell'Art. 13 del D. lgs. n. 252/2005, in quanto parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

Articolo 1 VALUTA E VALORE DELLE ATTIVITÀ

- 1.1 L'attività di gestione rispetta le norme di legge, i regolamenti e le disposizioni delle Autorità di vigilanza e del presente regolamento.
- 1.2 VALORPREVI è una gestione denominata in Euro, destinata ad accogliere esclusivamente le risorse della fase di accumulo e di erogazione delle forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita; il patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia, non può essere distratto da tale fine.
- 1.3 Il valore delle attività della gestione separata VALORPREVI non sarà inferiore alle riserve matematiche, costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
- 1.4 Il valore delle attività è pari al valore di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale della Compagnia.
- 1.5 Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Articolo 2 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO, TIPOLOGIE, LIMITI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLE ATTIVITÀ

Obiettivi e politiche di investimento

- 2.1 Obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. I criteri che guidano l'asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l'efficienza in termini di rischio-rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col Profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli aderenti ai risultati finanziari della gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli aderenti, l'equilibrio e la stabilità della Gestione separata.

Tipologie di attività

- 2.2 In linea generale, le risorse di VALORPREVI possono essere investite nelle attività ammissibili a copertura delle

riserve tecniche ai sensi dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, dei relativi regolamenti attuativi, e nel rispetto della normativa previdenziale applicabile ai "Piani Individuali Pensionistici assicurativi".

Limiti qualitativi e quantitativi delle attività

2.3 La gestione può investire fino al 100% in titoli obbligazionari di emittenti:

– Governativi e assimilati

E' ammesso l'investimento in titoli emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'Ocse.

– Corporate

L'investimento in titoli di emittenti corporate verrà effettuato prevalentemente su titoli di rating Investment Grade; gli emittenti devono appartenere a un paese membro dell'OCSE. È prevista la possibilità di detenere obbligazioni con rating Below Investment Grade, in conseguenza di un declassamento del rating dell'emittente intervenuto successivamente al momento dell'acquisto, se ciò non pregiudica gli interessi degli aderenti e gli obiettivi della Gestione separata. Il peso dei titoli obbligazionari corporate non può superare il 60% del totale degli attivi di VALORPREVI.

2.4 L'investimento sul mercato azionario è concentrato prevalentemente nell'area Euro e considera emittenti appartenenti a paesi membri dell'OCSE. L'esposizione azionaria riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici. Complessivamente, il peso del comparto azionario non può essere superiore al 10%.

2.5 L'investimento in titoli obbligazionari o azioni può avvenire direttamente o attraverso l'acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR armonizzati, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.

2.6 Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici, hanno come area geografica di riferimento prevalente l'Area Euro.

2.7 L'investimento in titoli del mercato monetario, ovvero altri titoli di debito con vita non superiore a sei mesi, ivi compresi i depositi bancari a breve, è ammesso nel limite massimo complessivo del 20%.

2.8 Gli investimenti alternativi (private equity, hedge funds, venture capital) sono ammessi nei limiti del 5%. L'esposizione sul comparto immobiliare, realizzata anche attraverso l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari o attraverso quote di OICR immobiliari, non deve superare il limite massimo del 15%.

2.9 L'impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione; è ammesso con finalità di copertura o per assicurare maggiore liquidità dell'investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l'assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti. Le modalità e i limiti sono quelli fissati dalla normativa di attuazione dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalla normativa previdenziale.

Articolo 3

LIMITI DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON LE CONTROPARTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO IVASS 27 MAGGIO 2008, N. 25

3.1 Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento IVASS 27/05/2008 n.25, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dalla normativa assicurativa e previdenziale in materia, e non devono pregiudicare gli interessi degli aderenti. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution").

3.2 Nell'ottica dell'efficienza gestionale, è possibile investire fino al 20% del patrimonio della Gestione separata in OICR od obbligazioni gestiti o, rispettivamente, emessi da società appartenenti al Gruppo.

Articolo 4

PERIODO DI OSSERVAZIONE

- 4.1 Il tasso medio di rendimento è determinato relativamente al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre. Inoltre, ad ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile in relazione al periodo di osservazione costituito da ciascun mese solare dell'esercizio e dagli undici mesi immediatamente precedenti, da applicare ai contratti ai quali viene applicata la clausola di rivalutazione mensile.

Articolo 5

REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

- 5.1 Il tasso medio di rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza relativamente al periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività assegnate alla gestione nel medesimo periodo di osservazione.
- 5.2 Concorrono alla determinazione del risultato finanziario di VALORPREVI :
- i proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione, compresi gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza,
 - gli utili e le perdite derivanti dall'alienazione delle attività finanziarie assegnate alla gestione, se effettivamente realizzati nel periodo di osservazione.
- Gli utili realizzati comprendono anche i redditi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio di VALORPREVI .
Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese e degli oneri deducibili di cui al successivo Articolo 6.
- 5.3 Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto; nel caso di trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa il valore di iscrizione è pari valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella Gestione separata.
- 5.4 La giacenza media delle attività è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è calcolata sulla base del valore di iscrizione nel libro mastro nella Gestione separata.
- 5.5 I criteri di valutazione delle giacenze medie descritti potranno essere modificati solo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto della Gestione separata sarà accompagnato da una nota illustrativa che indicherà le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione utilizzati e il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento di VALORPREVI.

Articolo 6

SPESE ED ONERI DEDUCIBILI

- 6.1 Le uniche forme di prelievo consentite sono le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione separata non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale. Non sono previste altre forme di prelievo sul risultato della Gestione separata VALORPREVI, in qualsiasi modo effettuate.
- 6.2 Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 7
REVISIONE CONTABILE

- 7.1 La Gestione separata VALORPREVI è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale effettua le verifiche ed esprime i giudizi richiesti dalla vigente normativa regolamentare.

Articolo 8
OPERAZIONI STRAORDINARIE

- 8.1 Nell'interesse dei contraenti, per garantire l'efficienza gestionale l'impresa può decidere di fondere o scindere la Gestione separata VALORPREVI, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

- 9.1 Ferme restando le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il consiglio di amministrazione della Compagnia potrà apportare al presente regolamento eventuali modifiche per garantire l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a causa di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'aderente.

Regolamento del Fondo Interno Assicurativo ValorPlus

Art. 1 – Istituzione e denominazione

La Compagnia ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente regolamento, un fondo Interno (di seguito Fondo) denominato: Fondo " ValorPlus".

Il Fondo è espresso in quote ed è di tipo ad accumulazione: l'incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito ma determina l'incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.

Nel Fondo confluiscono esclusivamente i premi versati dall'aderente, a decorrere dal primo versamento effettuato. La Compagnia investe i capitali nel rispetto degli obiettivi della gestione e delle caratteristiche del Fondo, coerentemente con il Benchmark di riferimento e lo stile di gestione, come descritto ai successivi Art. 2 e 3.

Ogni Fondo costituisce un patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

E' ammessa la possibilità di scissione o fusione del Fondo con altri fondi interni della Compagnia aventi caratteristiche simili, come descritto nel successivo Art. 6 del presente regolamento.

Art. 2 – Obiettivi e profilo di rischio

Lo scopo del Fondo è quello di ottenere l'incremento nel tempo delle somme che vi confluiscono, in virtù di una gestione collettiva che consente maggiore diversificazione del portafoglio e grazie ad una gestione professionale degli investimenti in strumenti finanziari opportunamente selezionati.

L'investimento è prevalentemente azionario. L'investimento azionario può prevedere nel breve termine il rischio di perdite sul capitale investito. L'orizzonte temporale dell'investimento, pertanto, è di medio-lungo periodo e il profilo di rischio cui è esposto il Fondo, esprimibile nella variabilità del valore della quota, è alto.

I principali fattori di rischio ai quali risulta esposto il patrimonio del Fondo sono:

- ✓ Rischio di perdita in conto capitale: la performance del Fondo potrebbe non essere in linea con le aspettative e il montante finale dell'investimento potrebbe essere inferiore al capitale investito;
- ✓ Rischio azionario, derivante dalla variabilità delle quotazioni dei titoli azionari
- ✓ Rischio di cambio, determinato dall'esposizione in valute diverse dall'Euro
- ✓ Rischio di credito, derivante dal rischio che gli emittenti delle attività finanziarie in portafoglio non adempiano alle loro obbligazioni nei modi e nei tempi previsti
- ✓ Rischio di tasso di interesse, inteso come l'effetto di variazioni nella struttura a termine dei tassi di interesse sul valore dell'investimento obbligazionario
- ✓ Rischio di volatilità, nella misura in cui la strategia di gestione prevede l'utilizzo di strumenti derivati.

Il parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) per il Fondo è espresso in euro ed è composto dai seguenti indici, nelle proporzioni indicate: 40% Eurostoxx 50, 35% Russell 1000 Growth, 15% MSCI Emerging Markets , 10% EONIA.

Si riporta di seguito una breve descrizione degli indici che compongono i benchmark:

- Eurostoxx 50 – Indice Total Return composto dalle 50 azioni Europee a maggiore capitalizzazione (Blue Chips) quotate sui più importanti mercati dell'Area Euro.
- Russel 1000 Growth – Misura le performance di 1000 Società USA a elevata capitalizzazione, con alto rapporto tra il prezzo di mercato e il valore di capitale proprio (Price-to-book ratio) e con elevate aspettative di crescita.
- MSCI Emerging Markets è un indice a capitalizzazione che misura la performance azionaria dei mercati emergenti globali.
- EONIA. (Effective overnight index average) – Rappresenta la media ponderata dei tassi overnight applicati su tutte le operazioni di finanziamento non garantite, concluse sul mercato interbancario dalle principali banche europee.

Art. 3 – Caratteristiche

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo stesso. Nell'ottica di una gestione più efficiente, la Compagnia può affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio periodicamente predefiniti; resta comunque in capo alla Compagnia l'esclusiva responsabilità nei confronti dei destinatari delle prestazioni per l'attività di gestione del Fondo.

Gli investimenti ammissibili nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti coerentemente con la normativa di settore vigente, sulla base di criteri di scelta volti ad assicurare una adeguata redditività, nel rispetto del profilo di rischio assegnato.

Le risorse destinate al Fondo possono essere investite nelle seguenti tipologie di attività:

- titoli azionari, strumenti finanziari quali titoli di Stato, titoli obbligazionari (o altri titoli simili che prevedano a scadenza il rimborso del valore nominale), strumenti derivati ed altri titoli strutturati;
- strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi quali depositi bancari in conto corrente, certificati di deposito, operazioni di pronti contro termine (con obbligo di riacquisto e deposito titoli presso una banca).

L'investimento nelle tipologie di attività previste può avvenire direttamente o investendo in quote ed azioni emesse da OICR (Fondi comuni di investimento e / o SICAV, diversi dai fondi riservati e speculativi), nonché ETF:

- ✓ armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE o comunque emessi nel rispetto del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, nazionali o esteri e fondi chiusi mobiliari;
- ✓ denominati prevalentemente in Euro e Dollaro USA e, in misura residuale, in altre valute;
- ✓ che rientrano nelle seguenti categorie: azionari, obbligazionari, liquidità, bilanciati, flessibili;
- ✓ che investono in strumenti finanziari emessi o garantiti da Emittenti aventi sede legale nei paesi delle seguenti aree geografiche: Area Euro, Europa, Nord America, Asia, Pacifico, America Latina e Paesi Emergenti .

Il Fondo attua una politica di investimento rivolta prevalentemente a strumenti finanziari e fondi di investimento mobiliari di natura azionaria o legati ai mercati azionari.

La selezione degli strumenti finanziari si basa sull'analisi dell'andamento dei mercati finanziari e su analisi economico-finanziarie volte ad individuare le migliori opportunità di investimento.

La diversificazione valutaria del Fondo prevede un'esposizione potenziale a tutte le principali valute.

La diversificazione settoriale del Fondo contempla la possibilità di effettuare investimenti in tutti i settori merceologici disponibili nei mercati di riferimento. La gestione delle risorse non tiene conto di aspetti etici, ambientali o sociali.

In merito alla possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, il loro impiego verrà limitato al solo scopo di ridurre i rischi assunti dal Fondo senza alterarne il profilo di rischio.

I limiti di investimento sono:

- Massima esposizione Area USA : 50%
- Massima esposizione Paesi Emergenti: 22%
- Massima liquidità / monetario: 15%
- Massima esposizione Area Euro: 100%
- Massima esposizione in fondi decorrelati: 15%

Considerata la politica di investimento adottata, il Fondo potrà anche investire le somme in esso confluite in fondi di investimento mobiliare ed altri strumenti finanziari emessi, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza.

Lo stile di gestione è attivo: è prevista la possibilità di discostarsi dal Benchmark anche in misura significativa, al fine di cogliere eventuali opportunità di mercato e perseguire combinazioni rischio / rendimento efficienti. Il grado di scostamento dal benchmark verrà misurato con la Tracking Error Volatility (TEV).

Nella scelta degli investimenti si valuterà il contributo marginale alla volatilità complessiva del patrimonio del Fondo e alla TEV.

La gestione dei rischi si basa sull'analisi dell'esposizione ai singoli fattori di rischio e sull'analisi della volatilità degli strumenti finanziari in portafoglio.

Il Fondo è denominato in Euro ed è assoggettato alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea.

Art. 4 – Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore della quota del Fondo viene calcolato dalla Compagnia con cadenza settimanale e in corrispondenza di ogni fine mese. Verrà pubblicato, unitamente alla data a cui si riferisce, su un quotidiano a tiratura nazionale specificato nella Nota informativa dei prodotti collegati al Fondo stesso.

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore netto complessivo del Fondo, diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore netto complessivo del Fondo viene determinato in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività e delle spese, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente.

In particolare quindi:

- per gli strumenti finanziari quotati, il valore è determinato in base all'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione. Per gli strumenti trattati su più mercati si fa riferimento al mercato più significativo, considerate le quantità ivi trattate e l'operatività del Fondo. Sono invece valutati in base ai criteri previsti per gli strumenti finanziari non quotati queglii strumenti quotati che, sebbene ammessi alla negoziazione, siano o sospesi individualmente dalle negoziazioni (ad esempio a causa di eventi di turbativa dei mercati o per decisione degli organi di borsa) o scambiati in misura poco rilevante, con frequenza degli scambi ridotta tale da non consentire la formazione di prezzi significativi.
- per gli strumenti finanziari non quotati diversi dalle partecipazioni, la valutazione è eseguita al costo di acquisto svalutato o rivalutato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi d'informazione oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato.
- per gli strumenti finanziari derivati, quelli trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa e tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti d'informazione disponibili, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate devono assicurare una corretta attribuzione degli effetti finanziari (positivi e negativi) durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti o perdite.
- le quote e azioni di OICR sono valutati in base all'ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato per tener conto di prezzi di mercato, nel caso in cui le quote siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, o di eventuali elementi oggettivi di valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione dell'ultimo valore reso noto al pubblico, nel caso di OICR di tipo "chiuso".
- per le altre componenti patrimoniali, le disponibilità liquide, le posizioni debitorie ed i depositi bancari "a vista" sono determinate in base al loro valore nominale, per i finanziamenti con rimborso rateizzato, ci si riferisce al debito residuo in linea capitale; per le altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del rendimento delle stesse

Rientrano, inoltre, nella valorizzazione del patrimonio del Fondo gli interessi attivi e passivi, i dividendi, le spese a carico del fondo, ogni altra attività e passività di pertinenza del Fondo non precedentemente indicata.

I crediti di imposta sono attribuiti a Fondo nel momento della loro esatta determinazione e/o utilizzo o rimborso, secondo le modalità di calcolo previste dalla vigente normativa.

Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nei quali il Fondo abbia fatto investimenti sono riconosciute al Fondo stesso.

In caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo per un termine non superiore a due settimane.

Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR e/o di altri strumenti finanziari.

Art. 5 – Spese

Sul Fondo gravano le seguenti spese:

1. una spesa annuale di gestione a favore della Compagnia per il servizio di asset allocation e per l'amministrazione del contratto. Tale spesa, pari a 1,47%, è espressa in percentuale del patrimonio complessivo lordo di ciascun Fondo; è calcolata settimanalmente e prelevata trimestralmente.
2. gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse
3. le imposte e tasse,
4. le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti,
5. il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge,

6. la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.

Sul fondo interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Art. 6 Modifiche regolamentari e eventuali fusioni con altri Fondi interni

La Compagnia si riserva di apportare modifiche al presente regolamento che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'aderente. Tali modifiche verranno trasmesse all'IVASS, con evidenza degli effetti sugli aderenti, e comunicate all'aderente stesso.

Per esigenze di adeguatezza dimensionale, nell'ipotesi che un'eventuale riduzione delle masse gestite renda troppo onerosa l'incidenza dei costi fissi gravanti sul fondo, impedendo una corretta gestione finanziaria dello stesso, ovvero per esigenze di efficienza gestionale, avendo sempre a riferimento il perseguimento dell'interesse degli aderenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Compagnia aventi sia analoghe caratteristiche sia politiche di investimento omogenee, anche in conseguenza di operazioni di fusione tra imprese o trasferimenti di portafoglio.

Detta circostanza verrà prontamente comunicata ai clienti per iscritto dalla Compagnia. L'aderente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà far pervenire alla Compagnia la richiesta di trasferire gratuitamente le quote già attribuite al contratto ad altro/i fondo/i interno/i collegato/i al contratto, comunicando per iscritto il Fondo o i fondi interni prescelti.

Art. 7 – Revisione Contabile

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs n.58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza della gestione al presente regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle riserve matematiche e della determinazione del valore unitario delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla società di revisione, è a disposizione dell'aderente sul sito Internet e presso la sede della Compagnia.

Il presente regolamento fornisce parte integrante delle condizioni di polizza.

ALLEGATO N. 1

CONDIZIONI e MODALITÀ di EROGAZIONE delle RENDITE

1. Criteri per la determinazione ed applicazione dei coefficienti

L'ammontare annuo della rendita vitalizia di conversione si determina alla Data di accesso alla prestazione in relazione alla posizione individuale maturata moltiplicandola per il corrispondente coefficiente di conversione, individuato in relazione all'età di riferimento, nonché alla rateazione di pagamento della rendita prescelta dal Contraente, con riferimento alle Tabelle dei coefficienti di conversione (Tabelle 2, 3, 4 e 5) in vigore al momento della conversione stessa e di cui ai punti successivi.

A tal fine l'età di riferimento si determina sommando algebricamente all'età effettiva del Contraente alla data di decorrenza della rendita (coincidente con la Data di accesso alla prestazione), espressa in anni interi, il numero di anni indicato nella seguente Tabella 1 con riferimento all'anno di nascita del Contraente stesso. L'età effettiva del Contraente viene determinata considerando gli anni effettivamente compiuti, eventualmente aumentati di 1 nel caso in cui siano trascorsi più di 6 mesi interi dall'ultimo compleanno.

TABELLA DI CORREZIONE DELLE ETÀ (Tabella 1)

Anno di nascita	Numero di anni da sommare algebricamente all'età effettiva	Anno di nascita	Numero di anni da sommare algebricamente all'età effettiva
Fino al 1907	+7	dal 1958 al 1966	0
dal 1908 al 1917	+6	dal 1967 al 1977	-1
dal 1918 al 1921	+5	dal 1978 al 1990	-2
dal 1922 al 1926	+4	dal 1991 al 2002	-3
dal 1927 al 1938	+3	dal 2003 al 2015	-4
dal 1939 al 1947	+2	dal 2016 al 2020	-5
dal 1948 al 1957	+1	oltre il 2020	-6

2. Basi demografiche e finanziarie

I coefficienti di conversione riportati nella Tabella 2 che segue sono determinati tenendo conto della seguenti basi tecniche:

- *Ipotesi demografica* : Tavola di mortalità A62I (Modello per generazioni elaborato sulla base delle proiezioni dell'ISTAT di mortalità della popolazione italiana), corretta per impegni immediati ed integrata dalla Tabella 1 di correzione delle età di cui al precedente punto 1;
- *Ipotesi finanziaria* : tasso di interesse annuo composto posticipato del 1,50%.

Modifica delle basi demografiche e finanziarie

La Compagnia si riserva comunque la facoltà di modificare sia la base demografica (tavola di mortalità) sia la base finanziaria (tasso di interesse annuo precalcolato) secondo le modalità di seguito descritte; la modifica di anche uno solo dei due parametri sopra indicati comporta la variazione dei coefficienti di conversione in rendita e di conseguenza la variazione dell'ammontare della rendita erogabile al Contraente.

In particolare, in considerazione del fatto che gli scenari demografici sono in continua evoluzione e potrebbero in futuro comportare modifiche alle ipotesi di mortalità adottate, la Compagnia si riserva di apportare le opportune modifiche alle basi demografiche utilizzate al momento della redazione del presente allegato. Si tenga presente come questi adeguamenti verranno effettuati a seguito di una variazione significativa tra le probabilità di sopravvivenza effettive rispetto a quelle ipotizzate con l'adozione della tavola precedentemente in uso, a seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dall'osservazione dei portafogli assicurativi.

Le nuove basi demografiche adottate saranno comunicate dalla Compagnia al Contraente almeno 120 giorni prima della data di decorrenza della variazione e potranno essere applicate solo a partire dal terzo anno successivo a tale decorrenza: in particolare quindi eventuali variazioni della sola base demografica non potranno avere alcun effetto sulle rendite già in erogazione e sulle rendite erogabili entro il terzo anno dalla comunicazione in vigore dei nuovi coefficienti.

Analogamente la Compagnia si riserva la facoltà di modificare il tasso di interesse finanziario solo in occasione di eventuali variazioni disposte in applicazione della attuale normativa di riferimento (Regolamento IVASS n°21 del 28/03/2008) o successive modifiche.

In caso di modifica dei coefficienti di conversione, la Compagnia si impegna a descriverne le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata e resta in capo al Contraente la facoltà di avvalersi della possibilità di

trasferire la propria posizione previdenziale individuale presso altra forma pensionistica complementare entro 90 giorni. A seguito di tali modifiche la rendita erogabile subirà una variazione in funzione dei nuovi coefficienti comunicati.

3. Spese

Le spese relative al servizio di erogazione delle rendite, precalcolate nel coefficiente di conversione, sono stabilite nella misura dello 1,25%.

Dall'importo di ciascuna rata di rendita, viene prelevato dalla Compagnia un importo fisso differenziato sulla base della rateazione di pagamento della rendita e stabilito in misura pari a 1 Euro per la rata mensile, a 3 Euro per la rata trimestrale, a 6 Euro per la rata semestrale e 10 Euro per la rata annuale.

Nella Tabella 2 che segue si riportano i coefficienti attualmente in vigore, in corrispondenza all'età di accesso alla prestazione e all'anno di nascita del Contraente.

Conversione di capitale al termine in rendita vitalizia rivalutabile su una testa (Tabella 2)
Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro della posizione individuale

Età di riferimento del Contraente	Rateazione della rendita			
	Anni	Annuale	Semestrale	Trimestrale
50	34,20	33,91	33,77	33,67
51	34,85	34,54	34,39	34,29
52	35,52	35,20	35,05	34,95
53	36,23	35,90	35,74	35,63
54	36,98	36,63	36,46	36,35
55	37,76	37,40	37,23	37,11
56	38,59	38,22	38,03	37,91
57	39,47	39,07	38,88	38,76
58	40,39	39,98	39,78	39,65
59	41,37	40,95	40,73	40,60
60	42,42	41,97	41,75	41,60
61	43,53	43,05	42,82	42,67
62	44,71	44,21	43,96	43,80
63	45,96	45,44	45,18	45,00
64	47,30	46,74	46,47	46,29
65	48,73	48,14	47,85	47,66
66	50,27	49,64	49,33	49,13
67	51,93	51,25	50,92	50,71
68	53,71	52,99	52,64	52,41
69	55,64	54,87	54,49	54,24
70	57,73	56,90	56,50	56,23
71	60,00	59,11	58,67	58,38
72	62,47	61,50	61,02	60,71
73	65,16	64,10	63,58	63,24
74	68,08	66,93	66,37	66,00
75	71,28	70,02	69,40	69,00
76	74,79	73,40	72,72	72,28
77	78,63	77,10	76,35	75,87
78	82,86	81,16	80,34	79,80
79	87,50	85,61	84,69	84,09
80	92,60	90,48	89,45	88,78

Conversione di capitale al termine in rendita certa 5 anni e poi vitalizia rivalutabile su una testa (Tabella 3)

Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro della posizione individuale

Età di riferimento del Contraente	Rateazione della rendita			
	Anni	Annuale	Semestrale	Trimestrale
50	34,18	33,89	33,75	33,65
51	34,82	34,52	34,37	34,27
52	35,49	35,18	35,03	34,92
53	36,20	35,87	35,71	35,61
54	36,94	36,60	36,43	36,32
55	37,72	37,37	37,19	37,08
56	38,55	38,18	38,00	37,88
57	39,42	39,03	38,84	38,72
58	40,34	39,93	39,74	39,60
59	41,31	40,89	40,68	40,55
60	42,35	41,90	41,69	41,54
61	43,45	42,98	42,75	42,60
62	44,62	44,12	43,88	43,72
63	45,86	45,34	45,09	44,92
64	47,18	46,63	46,37	46,19
65	48,60	48,02	47,73	47,55
66	50,11	49,50	49,20	49,00
67	51,74	51,09	50,77	50,56
68	53,50	52,80	52,46	52,23
69	55,39	54,64	54,28	54,04
70	57,43	56,63	56,24	55,98
71	59,63	58,78	58,36	58,08
72	62,02	61,10	60,65	60,35
73	64,60	63,61	63,12	62,80
74	67,39	66,32	65,80	65,45
75	70,41	69,25	68,69	68,32
76	73,68	72,43	71,82	71,42
77	77,23	75,87	75,20	74,77
78	81,05	79,58	78,86	78,39
79	85,17	83,57	82,79	82,28
80	89,59	87,86	87,01	86,46

Conversione di capitale al termine in rendita certa 10 anni e poi vitalizia rivalutabile su una testa (Tabella 4)

Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro della posizione individuale

Età di riferimento del Contraente	Rateazione della rendita			
Anni	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	31,25	31,01	30,89	30,81
51	31,75	31,49	31,37	31,29
52	32,26	32,00	31,88	31,79
53	32,80	32,53	32,40	32,31
54	33,37	33,09	32,95	32,86
55	33,96	33,67	33,53	33,43
56	34,57	34,28	34,13	34,03
57	35,22	34,91	34,76	34,66
58	35,90	35,58	35,42	35,32
59	36,61	36,28	36,12	36,01
60	37,37	37,02	36,85	36,74
61	38,16	37,80	37,62	37,50
62	38,99	38,61	38,43	38,31
63	39,87	39,47	39,28	39,15
64	40,79	40,38	40,18	40,04
65	41,76	41,34	41,12	40,98
66	42,80	42,35	42,13	41,98
67	43,89	43,42	43,19	43,04
68	45,06	44,56	44,32	44,16
69	46,29	45,77	45,51	45,34
70	47,60	47,05	46,78	46,61
71	49,00	48,42	48,13	47,95
72	50,48	49,87	49,57	49,37
73	52,05	51,40	51,08	50,87
74	53,71	53,03	52,69	52,47
75	55,48	54,75	54,40	54,16
76	57,34	56,57	56,20	55,95
77	59,30	58,49	58,10	57,83
78	61,37	60,51	60,09	59,82
79	63,53	62,63	62,18	61,89
80	65,78	64,82	64,36	64,05

Coefficienti di conversione in rendita vitalizia reversibile su seconda testa per alcune figure tipo (Tabella 5)

Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro della posizione individuale

Età 1° assicurato	Età 2° assicurato	Rateazione della rendita			
Anni		Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
65	65	41,81	41,38	41,16	41,02
65	60	38,94	38,56	38,38	38,25
70	65	44,30	43,81	43,57	43,41
60	70	40,32	39,91	39,71	39,58

I coefficienti di conversione suddetti, indicati nelle tabelle di cui sopra, anche in rapporto alla diversa rateazione infrannuale della rendita, sono determinati sulla base delle condizioni comunicate all'IVASS, ai sensi dell'articolo 32 comma 6 del D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005, tenendo conto della speranza di vita residua del Contraente e di un tasso di attualizzazione fissato nella misura dell'1,50% (Ipotesi demografica e finanziaria di cui al punto 3). Pertanto la rendita vitalizia è sin dall'inizio determinata con la garanzia di un rendimento minimo dell'1,50%.



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

BNL PIANOPENSIONE

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Forma pensionistica complementare individuale attuata mediante contratto di assicurazione sulla vita (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

REGOLAMENTO

INDICE

Parte I) IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP

- Art.1 Denominazione
- Art.2 Istituzione del PIP
- Art.3 Scopo

Parte II) CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art.4 Regime della forma pensionistica
- Art.5 Destinatari
- Art.6 Scelte di investimento
- Art.7 Spese

Parte III) CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art.8 Contribuzione
- Art.9 Determinazione della posizione individuale
- Art.10 Prestazioni pensionistiche
- Art.11 Erogazione della rendita
- Art.12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art.13 Anticipazioni
- Art.14 Altre prestazioni assicurative

Parte IV) PROFILI ORGANIZZATIVI

- Art.15 Separatezza patrimoniale e contabile
- Art.16 Responsabile
- Art.17 Conflitti di interesse

Parte V) RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art.18 Modalità di adesione
- Art.19 Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art.20 Comunicazioni e reclami

Parte VI) NORME FINALI

- Art.21 Modifiche al Regolamento
- Art.22 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
- Art.23 Rinvio

Allegato - Disposizioni in materia di Responsabile

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP

Art. 1 – Denominazione

- 1 “BNL PIANOPENSIONE - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione”, di seguito definito “PIP”, è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

Art. 2 – Istituzione del PIP

- 1 Il PIP è stato istituito dalla Compagnia “BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.” di seguito definita “Compagnia”.
- 2 Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito “COVIP”.
- 3 Il PIP è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
- 4 La Compagnia ha sede in Milano (MI).

Art. 3 – Scopo

- 1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime della forma pensionistica

- 1 Il PIP è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari

- 1 L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

Art. 6 – Scelte di investimento

- 1 Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto.
- 2 I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell'aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
- 3 La rivalutazione della posizione individuale è collegata ad una gestione interna separata e/o al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione.
- 4 L'investimento delle risorse della gestione interna separata e dei fondi interni è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art. 6 comma 5-bis, lettera c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
- 5 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.
- 6 L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata e/o i fondi interni, ovvero le combinazioni degli stessi, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

Art. 7 – Spese

- 1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia.
- 2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
 - a) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - a1 **direttamente a carico dell'aderente:** sono previsti dei caricamenti in forma percentuale applicati a ciascun premio versato;
 - a2 **indirettamente a carico dell'aderente:** come prelievo sul rendimento dalla gestione interna separata e come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio dei fondi interni;

- b) **spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali,** dirette alla copertura degli oneri

amministrativi sostenuti dalla Compagnia:

- b1 in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
- b2 per la riallocazione della posizione individuale maturata tra gestione interna separata e i fondi interni ovvero combinazioni predefinite dalla Compagnia;

c) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'art. 11 del Regolamento.

d) **spese e premi relativi alle prestazioni assicurative** di cui all'art. 14 del Regolamento.

- 3 Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della gestione separata e dei fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
- 4 Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della gestione interna separata e dei fondi interni possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
- 5 Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.
- 6 Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

- 1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'aderente.
- 2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
- 3 L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
- 4 E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 5 L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

- 1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lettera a.1 e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie.
- 3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita.
- 4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
- 5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni, le attività che costituiscono il patrimonio dei fondi interni sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

- 6 Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nei fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel relativo regolamento e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.
- 7 Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

- 1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
- 3 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 4 L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
- 5 L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- 6 L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 7 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 8 L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.

Art. 11 – Erogazione della rendita

- 1 A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
- 2 L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
- 3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
- 4 Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1 L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
- 2 L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c. riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 4.
- 3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
- 4 In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

- 5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
- 6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
- 7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art. 13 – Anticipazioni

- 1 L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- 3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
- 6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 14 – Altre prestazioni assicurative

- 1 Il PIP prevede inoltre coperture assicurative accessorie per il caso di invalidità totale e permanente e per il caso di premorienza. Tali coperture prevedono una maggiorazione della posizione individuale, determinata secondo le regole descritte con maggior dettaglio nelle condizioni generali di contratto.
- 2 L'adesione alle suddette coperture è obbligatoria.
- 3 Le condizioni e il dettaglio delle caratteristiche delle prestazioni assicurative accessorie sono indicate nelle condizioni generali di contratto.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 – Separatezza patrimoniale e contabile

- 7 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, 'patrimonio del PIP'), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
- 8 Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
- 9 Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'IVASS.
- 10 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art. 16 – Responsabile

- 1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto.
- 2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art. 17 – Conflitti di interesse

- 1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 18 – Modalità di adesione

- 1 L'adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle condizioni generali di contratto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
- 2 L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.
- 3 Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 4 L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 22 del Regolamento.

Art. 19 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

- 1 La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del PIP e relativo allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, il regolamento ed il rendiconto della gestione interna separata e dei fondi interni, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13 e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
- 2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art. 20 – Comunicazioni e reclami

- 1 La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 21 – Modifiche al Regolamento

- 1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
- 2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'art. 22.

Art. 22 – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

- 1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
- 2 La Compagnia comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
- 3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 23 – Rinvio

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 – Nomina e cessazione dall'incarico

- 1 La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo della Compagnia istitutrice del PIP (di seguito "Compagnia"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- 2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- 3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
- 4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 – Requisiti e incompatibilità

- 1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
- 2 L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a. lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
 - b. l'incarico di amministratore della Compagnia.

Art. 3 – Decadenza

- 1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 – Retribuzione

- 1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
- 2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
- 3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.

Art. 5 – Autonomia del Responsabile

- 1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
- 2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
- 3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per

tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 – Doveri del Responsabile

- 1 Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell'esclusivo interesse degli aderenti.
- 2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a. **vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della gestione interna separata/fondi interni in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:**
 - i. le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto; che gli investimenti della gestione interna separata/fondi interni avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
 - ii. la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - b. **vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:**
 - i. la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia;
 - ii. le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
 - iii. la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;
 - c. **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**
 - i. l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto;
 - ii. gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;
 - iii. la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv. l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
 - v. la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
- 3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP.
- 4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva

comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 7 – Rapporti con la COVIP

- 1 Il Responsabile:
 - a. predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.
 - b. vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
 - c. comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 – Responsabilità

- 1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
- 2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3 All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.



BNL PIANOPENSIONE

PIP iscritto all'Albo COVIP al n. 5090

Stima della Pensione Complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato)

Il presente progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del programma previdenziale. Al tempo costituisce uno strumento utile per aiutarti nelle scelte relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di contribuzione.

Il progetto esemplificativo standardizzato è riferito a figure-tipo generiche: per avere un'idea della prestazione previdenziale (rata di rendita) che potrai attenderti al momento del pensionamento, individua la figura che più si avvicina alle tue caratteristiche tra quelle che trovi indicate.

Per effettuare simulazioni "personalizzate" sull'andamento futuro del programma previdenziale puoi utilizzare il motore di calcolo appositamente predisposto da CARDIF VITA S.p.A., disponibile all'indirizzo www.bnpparibascardif.it.

La stima tiene conto della tassazione sui risultati conseguiti, ma non della tassazione sulle prestazioni. Non vengono inoltre considerati i vantaggi fiscali derivanti dalla possibilità di dedurre i contributi. In generale, ricorda che la partecipazione alle forme di previdenza complementare consente di fruire di benefici fiscali. Per maggiori informazioni ti consigliamo di leggere attentamente il "Documento sul regime fiscale", disponibile anche all'indirizzo www.bnpparibascardif.it.

Avvertenza: Gli importi di seguito riportati sono basati su procedure di stima e su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto. In tal caso la posizione individuale effettivamente maturata e la prestazione pensionistica corrispondente risulteranno differenti da quelle riportate. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né la società CARDIF VITA S.p.A., né la COVIP.

Informazioni e ipotesi utilizzate per la stima

FASE DI ACCUMULO

* Rendimento atteso dei comparti:

Rendimento medio annuo¹ per comparto

VALORPREVI	VALORPLUS
2,00%	3,80%

I tassi di rendimento qui riportati, espressi in termini reali (cioè al netto dell'inflazione), sono calcolati sulla base della composizione (azionaria/obbligazionaria) del comparto. Alla componente azionaria è attribuito un rendimento del 4% annuo e a quella obbligazionaria del 2% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione.

* Tasso annuo atteso di crescita della contribuzione¹

1%

Questa ipotesi è relativa a quanto si prevede che rivaluterai (aumenterai) ogni anno in termini reali i contributi destinati al fondo pensione per mantenerli allineati alla crescita del tuo reddito.

* Tasso annuo atteso di inflazione¹

2%

* Costi²

I costi utilizzati nel calcolo sono quelli effettivamente praticati dal PIP BNL PIANOPENSIONE al momento della redazione di questo documento, e vengono di seguito riportati per tua comodità.

Direttamente a carico dell'aderente

spese di adesione individuale	0,00
spesa annua per adesione individuale	1,50% versamento

Indirettamente a carico dell'aderente (commissioni in percentuale sul patrimonio)

VALORPREVI	VALORPLUS
1,37%	1,47%

FASE DI EROGAZIONE

Basi tecniche BNL PIANOPENSIONE

* Basi demografiche per il calcolo della rendita:	AD62I
* Tasso tecnico per il calcolo della rendita:	0,00%
* Costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita:	1,25%

¹Informazioni basate su ipotesi fornite dalla COVIP in modo analogo per tutte le forme

²Informazioni proprie della forma pensionistica

BNL PIANOPENSIONE - PIP - Stima della pensione Complementare (Progetto esemplificativo standardizzato)

Età di ingresso	Anni di versamento	Profili	Contributo iniziale 1500 euro			Contributo iniziale 2500 euro			Contributo iniziale 5000 euro		
			Versamenti lordi cumulati	Posizione individuale finale	Rendita annua (1)	Versamenti lordi cumulati	Posizione individuale finale	Rendita annua (1)	Versamenti lordi cumulati	Posizione individuale finale	Rendita annua (1)
Età di pensionamento ipotizzata: 67 anni. Adesione individuale.											
30	37	GARANTITO	66.761,47	76.412,51	3.031,65	111.269,12	127.354,19	5.052,75	222.538,24	254.708,38	10.105,50
40	27		46.231,33	50.531,98	2.080,78	77.052,22	84.219,97	3.467,96	154.104,44	168.439,93	6.935,92
50	17		27.645,66	28.858,58	1.234,92	46.076,11	48.097,63	2.058,19	92.152,22	96.195,26	4.116,39
30	37	LIBERO 30	66.761,47	77.223,05	3.063,81	111.269,12	128.705,08	5.106,35	222.538,24	257.410,16	10.212,69
40	27		46.231,33	51.265,74	2.110,99	77.052,22	85.442,91	3.518,32	154.104,44	170.885,82	7.036,63
50	17		27.645,66	29.409,69	1.258,50	46.076,11	49.016,14	2.097,50	92.152,22	98.032,29	4.195,00
30	37	LIBERO 50	66.761,47	81.645,17	3.239,25	111.269,12	136.075,28	5.398,76	222.538,24	272.150,55	10.797,51
40	27		46.231,33	53.399,32	2.198,85	77.052,22	88.998,86	3.664,74	154.104,44	177.997,72	7.329,48
50	17		27.645,66	30.184,87	1.291,67	46.076,11	50.308,12	2.152,79	92.152,22	100.616,25	4.305,57
30	37	LIBERO 70	66.761,47	86.067,28	3.414,70	111.269,12	143.445,47	5.691,17	222.538,24	286.890,95	11.382,34
40	27		46.231,33	55.532,89	2.286,70	77.052,22	92.554,82	3.811,17	154.104,44	185.109,63	7.622,33
50	17		27.645,66	30.960,06	1.324,84	46.076,11	51.600,10	2.208,07	92.152,22	103.200,20	4.416,14

¹Prima rata annua di una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell'intera posizione individuale maturata al momento di accesso al pensionamento.

NOTA BENE: I valori della posizione individuale e della rata di rendita sono riportati in termini reali e pertanto sono già al netto degli effetti dell'inflazione.

AVVERTENZA: La posizione individuata maturata è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti conseguiti effettivamente dalla gestione. La variabilità è tendenzialmente più elevata quanto maggiore è il contenuto azionario del comparto.

Anche se la stima non prende in considerazione tale variabilità, nelle valutazioni tieni conto di questo importante elemento

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03

La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati "sensibili" il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

All'interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell'interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati.

Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:

- BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., in persona del Direttore Tecnico, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di clienti / marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15, 20132 Milano; e-mail privacy_it@cardif.com